

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E AI PARERI VAS

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
01 n. 23954 del 28/08/2019	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza (ENTE VAS)	Valuta positivamente i richiami normativi ai disposti di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Valuta positivamente: - il disposto di cui all'Art. 35, comma 3, che vieta le attività estrattive entro i 150 m di distanza dai corsi d'acqua, area coincidente con la tutela paesaggistica degli stessi; - i disposti di cui all'Art. 42, comma 9, circa l'obbligo di manutenzione degli interventi di rinaturazione a carattere vegetazionale e le precisazioni relative ai soggetti a cui fanno capo tali obblighi. In merito alla tutela del rischio archeologica (rif. art. 35, comma 6) ribadisce quanto già espresso in Conferenza di Pianificazione poiché, sebbene nelle aree estrattive del Piano non siano presenti né in corso procedimenti di dichiarazione di importante interesse archeologico e non siano note ad oggi preesistenze archeologiche, occorre considerare, per la valutazione del rischio, che le aree estrattive in esercizio non sono state oggetto di ricognizione preventiva volta a verificare la presenza e la consistenza di giacimenti archeologici sepolti, con la conseguente esposizione a eventuali danneggiamenti nel corso dell'attività. Precisa inoltre che gli oneri di tali indagini preventive non potranno ricadere sulla Soprintendenza.	ACCOGLIMENTO PARZIALE Relativamente al divieto di escavazione entro i 150 m dai corsi d'acqua , se ne conferma la scelta di fondo pur con l' eccezione introdotta in accoglimento dell'osservazione n. 24 – sub 12, a cui si rinvia , per consentire interventi estrattivi giustificati dal miglioramento idraulico-morfologico-ecologico del corso d'acqua , in analogia con quanto ammesso nelle porzioni demaniali delle fasce di rispetto paesaggistico. In merito ai disposti di tutela del rischio archeologico, si evidenzia che il testo adottato in accoglimento della sollecitazione pervenuta alla Conferenza di Pianificazione contiene già un esplicito riferimento alle attività estrattive ancora da avviare, posto che la ricognizione del rischio deve essere <i>“preventiva all'esercizio estrattivo”</i> . D'altra parte per comprendere espressamente le attività già avviate a seguito della denuncia di esercizio, si porrebbe un problema di retroattività rispetto alle pattuizioni già in essere. Si ritiene pertanto di accogliere parzialmente la richiesta integrando l'indirizzo in modo da ammettere una graduazione delle attività di accertamento, programmata in funzione delle diverse fasi attuative dell'esercizio estrattivo.	NORME – Art. 35, comma 6 ValSAT – Rapporto ambientale, Allegato 3	NORME
02 n. 25593 del 11/09/2019	Consorzio di Bonifica (ENTE VAS)	Parere favorevole senza ulteriori indicazioni.	/	/	/
03 n. 29351 del	Comune di Gossolengo	↓	↓	↓	↓

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
16/10/2019					
03 - sub 01	Comune di Gossolengo	<p>Chiede una precisazione normativa relativa alla fase autorizzativa, in merito alle titolarità della firma della convenzione di cava e alle fidejussioni, e specificazioni relative ai costi di monitoraggio ambientale. A tal fine segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i materiali per il riempimento dei vuoti di cava, spesso qualificati dalla normativa come rifiuti, possono essere di diversa origine e provenire da diversi fornitori non predeterminabili al momento della sottoscrizione della convenzione, mentre è sempre individuabile, a inizio attività o comunque durante lo svolgimento dei lavori, il titolare dell'autorizzazione al trattamento e stoccaggio dei materiali; - il costo per il controllo da parte del Comune dei materiali utilizzati per il riempimento costituisce una spesa viva di esercizio, non riconducibile alle garanzie di regolare esecuzione a fine lavori. 	<p>ACCOGLIMENTO</p> <p>Si condivide la proposta finalizzata a precisare che la convenzione di cava (con le relative garanzie finanziarie) debba essere sottoscritta, oltre che dal titolare dell'attività estrattiva, anche dal soggetto autorizzato al trattamento dei materiali da riempimento e non invece, come stabilito dal testo adottato, dal soggetto che conferisce i suddetti materiali. Considerato poi che tale soggetto può comunque variare nel corso dell'attività, si condivide la proposta di precisare che si debba stipulare un atto negoziale integrativo che impegni nei confronti del Comune ogni nuovo soggetto coinvolto, in particolare per sostenere i costi di monitoraggio ambientale dei riempimenti realizzati. Come suggerito dallo scrivente, il nuovo atto negoziale dovrà essere comunque sottoscritto anche dal titolare dell'autorizzazione di cava, per rendere ancora evidente il principio di reciproca responsabilità nell'ambito dell'esercizio di cava.</p> <p>Quanto al costo per il controllo da parte del Comune dei materiali utilizzati per il riempimento, costituente una spesa viva di esercizio non demandabile alle garanzie finanziarie di fine lavori, si condivide la proposta di prevedere l'obbligo per il titolare, al momento del rilascio delle autorizzazioni o dell'atto negoziale integrativo sopra indicato, di versare al Comune un importo idoneo a coprire le spese previste in corso lavori.</p>	NORME – Art. 16, commi 7 e 13 del testo vigente	NORME
03 - sub 02	Comune di Gossolengo	<p>Chiede, relativamente agli impianti fissi di lavorazione degli inerti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precisazioni normative in merito a PSQA (Programma di Sviluppo e qualificazione ambientale) e alle fidejussioni connesse alla dismissione degli impianti ricadenti nel Parco del Trebbia (le Aree contigue a fine attività dovrebbero essere incluse nella Zona B del Parco); - modifica cartografica relativa all'impianto n. 13 "Pontenuovo" individuato nella Tavola di Progetto P10, per rendere la perimetrazione conforme agli strumenti 	<p>ACCOGLIMENTO</p> <p>Anche in riscontro a riserve regionali che suggeriscono un rafforzamento del carattere transitorio degli impianti fissi, non solo per le aree del Parco, si condivide la proposta di prevedere specifiche garanzie finanziarie per assicurare, almeno in parte, le sistemazioni previste al termine dell'attività di gestione dell'impianto. La garanzia finanziaria introdotta in Variante PIAE è infatti limitata ad assicurare le sole opere di mitigazione ambientale previste dal PSQA in corso di attività dell'impianto (rif. comma 8 dell'Art. 55 del</p>	NORME – Art. 55, comma 1 e comma 9 del testo vigente e comma nuovo inserito in coda	NORME IMPIANTI 1

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		urbanistici comunali vigenti.	<p>testo adottato). La nuova disposizione non è formulata in termini perentori, in modo da lasciare ai contraenti ampi margini discrezionali sui termini della negoziazione.</p> <p>In merito alla perimetrazione dell'impianto fisso di lavorazione degli inerti censito al n. 13 della Tav. P10 del PIAE, che il Comune vorrebbe rendere conforme a quella più ridotta contenuta nella cartografia di PAE e PSC, come da cartografia allegata all'osservazione, va considerato che, in forza della normativa di PIAE (già in quella vigente ma ancor più chiaramente in quella adottata), la tavola provinciale riguarda solamente gli impianti esistenti all'epoca del censimento PIAE 2011 e in quella sede valutati compatibili, per escludere conseguentemente gli altri impianti all'epoca esistenti, descritti in Relazione, destinati alla dismissione. Le perimetrazioni degli impianti contenute negli strumenti urbanistici e settoriali possono pertanto discostarsi in eccesso o in difetto da quelle individuate dal PIAE, compatibilmente con i vincoli in essere. Ciononostante, a favore di maggiore chiarezza, si ritiene utile accogliere la sollecitazione introducendo nel testo normativo precisazioni da cui emerga in modo più esplicito che le perimetrazioni comunali degli impianti fissi, quando assunte nel rispetto dei vincoli, devono ritenersi prevalenti - e non difformi - rispetto ai perimetri individuati nel censimento provinciale. Devono peraltro ritenersi riconducibili alla sfera d'azione comunale, con i suoi strumenti pianificatori e gestionali, sia le individuazioni di nuovi impianti che le dismissioni degli impianti incompatibili o non più attivi.</p>		
O4 n. 29397 del 16/10/2019 n. 29560 del 17/10/2019 n. 30063 del 21/10/2019	Comune di Rottofreno (con allegata delib. Consiglio Comunale)	↓	↓	↓	↓

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
04 - sub 01	Comune di Rottofreno	Chiede di introdurre nel glossario normativo la definizione di cava dismessa.	<p>NON ACCOGLIMENTO</p> <p>Per quanto a conoscenza, la nozione di cava dismessa non risulta contemplata dalla normativa in vigore né appare riferibile a situazioni territoriali univocamente definite, dunque la sua accezione deve essere necessariamente dedotta dal contesto di utilizzo. In base al contesto infatti la dismissione può alludere a un'ex-cava regolarmente portata a termine, per cessazione di una passata attività conclusa come da progetto, oppure a un'ex-cava abbandonata, sottintendendo uno stato di degrado, più o meno spinto e tangibile, rispetto a determinate componenti ambientali o paesaggistiche. Quest'ultimo caso è contemplato dalla legislazione regionale, nel passaggio in cui dispone che il PAE debba occuparsi anche delle "cave abbandonate", per far sì che le attività estrattive pianificate possano contribuire al risanamento territoriale delle eventuali situazioni di inadeguatezza (art. 7 della L.R. n. 17/1991 e art. 11, commi 2 e 3, delle Norme del PIAE adottate). In entrambi i casi risulta comunque essenziale, in termini di possibilità di trasformazione e di uso, la disciplina deducibile dalla destinazione urbanistica dell'area e dal suo uso, con i correlati obblighi di conduzione in capo ai proprietari. Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta di inserimento del termine "cava dismessa" tra le definizioni del PIAE.</p>	/	/
04 - sub 02	Comune di Rottofreno	Chiede l'aggiornamento delle perimetrazioni dei Poli laddove le attività siano concluse (rif. Polo n. 11 "Vignazza", per la parte ricadente nel territorio comunale, Tavole di progetto P1 e P2) o non intraprese e non più di interesse (rif. Polo n. 5 "Boscone Cusani", per la parte ricadente nel territorio comunale, Tavole di progetto P1 e P6).	<p>NON ACCOGLIMENTO</p> <p>In merito alle richieste di aggiornamento delle perimetrazioni dei Poli si evidenzia che i diritti d'uso estrattivo sono definiti dagli strumenti di pianificazione comunale, in particolare dal PAE comunale, e che i volumi pianificati dal PIAE in ogni ciclo di pianificazione, se non estratti, sono soggetti a meccanismi di decadenza che di fatto giungono a spegnere le aspettative attuative del Polo. Si ritiene pertanto di rinvviare l'aggiornamento delle previsioni dei Poli, volumetriche e cartografiche, ad una Variante futura e comunque successiva al termine della decade di riferimento del PIAE 2011 (dicembre 2022), quando saranno più complessivamente</p>	/	/

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
			maturati e quindi stabilizzati gli effetti di decadenza sulle previsioni pregresse , da verificare anche con riferimento ai Comparti nel frattempo individuati dai PAE.		
04 - sub 03	Comune di Rottofreno	Chiede la rimozione delle perimetrazioni degli impianti fissi di lavorazione degli inerti laddove siano cessate le attività, anche in assenza di PSQA - Programma di Sviluppo e qualificazione ambientale (rif. impianto n. 6 "Noce di S. Nicolò" in Tavola di Progetto P10)	ACCOGLIMENTO PARZIALE Con riferimento alla richiesta di eliminazione dell'impianto fisso di lavorazione degli inerti censito al n. 6 della Tav. P10 del PIAE, si rinvia a quanto già indicato relativamente all'osservazione n. 03 – sub02 del Comune di Gossolengo e alle conseguenti precisazioni normative che chiariranno la piena autonomia del Comune nell'individuazione degli impianti e, di riflesso, nella gestione delle relative dismissioni . Si ritiene tuttavia, a parziale accoglimento della sollecitazione , di precisare a livello normativo che le delocalizzazioni incentivate, una volta realizzate, determinano la perdita della qualifica di compatibilità .	NORME – Art. 55, comma 13 del testo adottato	NORME IMPIANTI 1
05 n. 29523 del 17/10/2019	Impresa Pagani snc	Chiede nuovi volumi di ghiaia pari a 200.000 mc da assegnare al Comune di Podenzano e pianificare tramite PAE in zone non tutelate. Segnala, a motivo della richiesta, l'imminente esaurimento della cava Valso in Comune di Pontenure e la conseguente necessità di non interrompere l'attività produttiva aziendale. A supporto della richiesta allega relazione tecnica illustrativa della possibile localizzazione dell'Ambito estrattivo in loc. La Cordara.	ACCOGLIMENTO Si ritiene di concedere i volumi richiesti , in un'ottica di soddisfacimento delle esigenze manifestate. Per quanto concerne le possibili localizzazioni dei volumi estrattivi assegnati al Comune, la Provincia si esprimerà in sede di esame del PAE comunale. A tal fine si rammenta che le tavole QC2 e QC3 aggiornate in Variante costituiscono utile strumento di verifica preliminare di compatibilità, insieme alla piattaforma VinGIS, ideata dalla Provincia per una consultazione costantemente aggiornata sulla presenza di vincoli territoriali limitanti o condizionanti.	NORME – Appendice 1 ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 6.2	GHIAIE 1
06 n. 29546 del 17/10/2019	Comune di Podenzano	Chiede nuovi volumi di sabbie e ghiaie pari a 500.000 mc da assegnare al Comune e pianificare tramite PAE in zone non tutelate. A supporto della richiesta evidenzia la strategicità delle previsioni estrattive di ghiaie per l'intera valle del Nure, la decadenza di più di 600.000 mc degli stessi materiali (in parte pianificati come volumi da localizzare, in parte pianificati presso il Polo n. 15 "Molino del Fuoco" e in parte presso il Polo n. 16 "Il Follo"), il prossimo esaurimento del Polo n. 15 "Molino del Fuoco" e	ACCOGLIMENTO Si accoglie la richiesta volumetrica di 500.000 mc di ghiaie (dalla localizzazione si ritiene di circoscrivere la richiesta a tale settore merceologico prevalente), da assegnare al Comune di Podenzano e pianificare tramite PAE in zone non tutelate, in considerazione della strategicità dell'infrastruttura viaria in variante alla S.P. n. 6 e della favorevole collocazione territoriale del Comune rispetto all'intera asta del T. Nure.	NORME – Appendice 1 ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 6.2	GHIAIE 1

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		infine le esigenze connesse alla ripresa dei lavori per la realizzazione della variante alla S.P. n. 6 di Carpaneto - tangenziale di S. Polo.	Per non incidere in maniera sostanziale sul dimensionamento delle previsioni di ghiaie, si provvederà a decurtare in Appendice 1 alle Norme i volumi indicati nell'osservazione come non più estraibili , in modo che il PAE possa recepire le modifiche della Variante PIAE coerentemente con le distribuzioni dei Comparti e con gli effetti di decadenza maturati e previsti.		
07 n. 29703 del 18/10/2019	Comune di Calendasco	Chiede l'eliminazione della perimetrazione del Polo n. 5 "Boscone Cusani", per la parte ricadente nel territorio comunale (rif. Tavole di progetto P1 e P6), i cui volumi risultano interamente decaduti come riportato nell'Allegato 1 della Relazione di Variante.	NON ACCOGLIMENTO Si rinvia a quanto già indicato relativamente all'osservazione n. 04 del Comune di Rottofreno che condivide la restante parte del Polo, richiamando il futuro riesame complessivo delle previsioni vigenti al termine della decade di riferimento del PIAE 2011.	/	/
08 n. 29715 del 18/10/2019	Impresa Pagani snc	Chiede nuovi volumi di sabbie e ghiaie pari a 160.000 mc da assegnare al Comune di Piacenza e pianificare tramite PAE in zone non tutelate. A supporto della richiesta evidenzia l'aggiudicazione di un'importante commessa per la realizzazione del nuovo terminal nell'ambito del "Polo del ferro", in loc. Le Mose di Piacenza, area della Granella, e allega relazione tecnica illustrativa della possibile localizzazione dell'Ambito estrattivo in loc. Borghetto.	ACCOGLIMENTO La richiesta volumetrica di 160.000 mc di ghiaie (dalla relazione allegata si può circoscrivere la richiesta a tale settore merceologico prevalente), da assegnare al Comune di Piacenza e pianificare tramite PAE in zone non tutelate, può essere accolta data la strategicità dell'intervento. Per quanto concerne le possibili localizzazioni dei volumi estrattivi assegnati al Comune, la Provincia si esprimerà in sede di esame del PAE comunale. A tal fine si rammenta che le tavole QC2 e QC3 aggiornate in Variante costituiscono utile strumento di verifica preliminare di compatibilità, insieme alla piattaforma vinGIS, ideata dalla Provincia per una consultazione costantemente aggiornata sulla presenza di vincoli territoriali limitanti o condizionanti.	NORME – Appendice 1 ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 6.2	GHIAIE 1
09 n. 29775 del 18/10/2019 n. 30272 del 23/10/2019	Confindustria Piacenza	↓	↓	↓	↓
09 - sub 01	Confindustria	Chiede l'eliminazione dell'Art. 44, comma 7, dove si dispone che il soggetto autorizzato all'attività estrattiva	ACCOGLIMENTO PARZIALE	NORME – Art. 44, comma 7	NORME

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	Piacenza	debba fornire garanzie relative alla disponibilità di materiale idoneo per almeno il 25% del volume necessario per il riempimento del vuoto di cava. Non risulta infatti agevole a inizio attività assicurare la disponibilità di materiale, che è comunque garantito da idonea garanzia finanziaria in sede autorizzativa.	La Variante adottata non ha previsto una revisione del contenuto del comma, che si ritiene di confermare, bensì del carattere della disposizione, passata dalla D-direttiva del PIAE 2011 (non più in uso nella nomenclatura urbanistica vigente) alla P-prescrizione. Tuttavia, in considerazione della richiesta e delle altre osservazioni presentate (in particolare n. 03 del registro), si ritiene di categorizzare il comma come l-indirizzo , in modo da rimettere in capo ai Comuni le negoziazioni in merito alle garanzie da acquisire per i riempimenti dei vuoti di cava.	del testo adottato	
09 - sub 02	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'Art. 55, comma 15, per aggiungere ai protocolli di certificazione ambientale riconosciuti (per godere di parametri edilizi più estesi) quelli relativi alla EPD – Dichiarazione Ambientale di Prodotto secondo gli standard ISO 14025 che, a differenza di altri, prevede un controllo di tutte le fasi principali del ciclo di vita del prodotto, per ottimizzare le lavorazioni e ridurre il consumo energetico, anche attraverso accorpamenti impiantistici e riduzioni di consumo di suolo. Segnala che le certificazioni sono facilmente verificabili in quanto pubblicate sul portale del Program Operator EPD Italy riconosciuto a livello nazionale e internazionale.	ACCOGLIMENTO Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica normativa che va nella direzione di premiare gli operatori che investono nella sostenibilità ambientale.	NORME – Art. 55, comma 15 del testo adottato ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 8.3	NORME IMPIANTI 1
09 - sub 03	Confindustria Piacenza	Chiede, a proposito dei monitoraggi ambientali, in particolare quelli relativi alle acque superficiali e sotterranee, di poter ridurre le campagne di analisi, dopo 10 anni di verifiche costanti, a una sola campagna all'anno, nel caso in cui sia verificata: - l'assenza nel decennio di criticità significative sulle matrici ambientali analizzate; - l'invarianza delle modalità di scavo e di allontanamento del materiale; - l'invarianza delle modalità di recupero dell'area estrattiva. La richiesta è motivata dall'esigenza di contenere costi non necessari. Segnala in premessa che l'Allegato 8 alle Norme del PIAE	ACCOGLIMENTO Si ritiene di accogliere la richiesta che rientra in un'ottica di razionalizzazione dell'attività e dell'impiego delle risorse sulla base delle effettive esigenze di sostenibilità ambientale. A tal fine, in vista delle future revisioni degli Allegati alle Norme del PIAE 2011 previste dalla Variante, si può sin da ora introdurre una precisazione normativa che consente di ricalibrare, anche in riduzione, la frequenza dei rilievi , in accordo con gli Enti preposti al controllo.	NORME – Art. 14, comma 4 del testo adottato	NORME

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		2011 già definisce il Piano di Monitoraggio come strumento dinamico, da integrare o modificare in base ai rilievi effettuati.			
09 - sub 04	Confindustria Piacenza	Chiede di rettificare in ampliamento il Polo n. 7 "Ca' Trebbia" in Comune di Gossolengo, con un incremento dei volumi estraibili di 60.000 mc, come da planimetria allegata. L'ampliamento, che a parere dell'osservante non riguarda aree vincolate rispetto all'attività estrattiva, consentirebbe di allineare il perimetro ai confini dei mappali interrotti dal confine del PIAE e di favorire le opere di recupero naturalistico.	NON ACCOGLIMENTO Senza entrare nel merito della compatibilità delle aree oggetto della richiesta, si precisa che le norme del PIAE consentono già modifiche dei perimetri dei Poli in sede di PAE, pur nel limite massimo, in aumento, del 5% e comunque nel rispetto dei vincoli esistenti (rif. Art. 5, comma 3). Inoltre, come già indicato relativamente ad altre osservazioni (ad es. n. 03 del registro), le eventuali ripermetrazioni dei Poli non rientrano tra gli obiettivi della Variante. Infine, la Variante PIAE ha già assegnato al Comune di Gossolengo 50.000 mc aggiuntivi di ghiaie da pianificare in zone non tutelate. Anche sui quantitativi assegnati dal PIAE sussistono margini di flessibilità regolati dalla Norme (Art. 5, commi 3 e 4). Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta .	/	/
09 - sub 05	Confindustria Piacenza	Chiede di definire, all'Art. 54, una superficie massima occupabile dagli impianti temporanei di lavorazione degli inerti, proponendo: - 4.000 mq per le unità di cava con superficie fino a 40.000 mq; - 10% della superficie delle unità di cava con superficie > 40.000 mq.	ACCOGLIMENTO Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica normativa che, oltre ad assicurare un contenimento dello sviluppo degli impianti nelle aree di cava, agevola l'individuazione degli adempimenti a carico delle aziende.	NORME – Art. 54, comma nuovo inserito in coda	NORME IMPIANTI 1
09 - sub 06	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 57 per ammettere, negli impianti temporanei di lavorazione degli inerti, il trattamento di tutti i rifiuti speciali non pericolosi e non solo dei materiali da costruzione e demolizione o delle terre e rocce da scavo. L'eccezione sarebbe circoscritta ai materiali rientranti nelle concentrazioni conformi ai requisiti della Tabella A del D.Lgs. 152/2006, ai soli Poli pianificati per l'estrazione di terre da riempimento e all'utilizzo del materiale per il recupero morfologico dei vuoti di cava. Alcune associate hanno infatti sviluppato tecnologie in	NON ACCOGLIMENTO In considerazione di quanto già segnalato in sede di Conferenza di Pianificazione, la Variante adottata ha già assunto le aperture percorribili in base alle normative vigenti, senza introdurre elementi di incoerenza o conflittualità con altri strumenti di pianificazione, in particolare PTCP e PRGR relativamente ai criteri di idoneità localizzativa per gli impianti di gestione dei rifiuti. La richiesta riproposta in questa sede, pur con le limitazioni citate, non può pertanto essere accolta come disposizione di carattere generale . Eventuali eccezioni sito-specifiche potranno essere vagliate in sede di	/	/

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>grado di inertizzare i rifiuti speciali non pericolosi, lavorandoli con terre naturali a mezzo di apposito impianto e in percentuali controllate, abbattendo il tenore delle sostanze presenti al di sotto delle soglie ammesse per l'impiego dei materiali stessi.</p> <p>Stima che la ripresa del settore edile in atto e la conseguente prossima apertura di nuove cave di ghiaia aumenti il fabbisogno dei materiali da riempimento.</p>	<p>procedura di VIA/Screening dei singoli progetti, alle condizioni definite dall'art. 21 della L.R. n. 4/2018.</p>		
09 - sub 07	Confindustria Piacenza	<p>Chiede la modifica dell'art. 16, comma 7, per eliminare l'obbligo di sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto che conferisce i materiali per il riempimento diversi da quelli oggetto di sfruttamento estrattivo, in quanto difficilmente individuabili prima dell'inizio lavori e potenzialmente variabili nel tempo.</p>	<p>ACCOGLIMENTO PARZIALE</p> <p>La richiesta è parzialmente accoglibile per le motivazioni e con le precisazioni già espresse con riferimento all'osservazione n. 03 del Comune di Gossolengo, a cui si rinvia.</p>	/	/
09 - sub 08	Confindustria Piacenza	<p>Chiede la modifica dell'art. 16, comma 11 (comma 12 per l'esattezza), per prevedere che l'operatore, in accordo con il Comune, possa posticipare il pagamento degli oneri estrattivi al 30 gennaio dell'anno successivo, anziché al 31 dicembre dell'anno di esercizio, o provvedere a un versamento rateizzato degli stessi.</p>	<p>NON ACCOGLIMENTO</p> <p>Pur comprendendo come la proposta possa venire incontro a fasi di crisi aziendali o a contingenti problemi di liquidità e come talora possa risultare vantaggiosa anche per le Amministrazioni pubbliche, per una più agevole programmazione delle spese e gestione dei rispettivi bilanci, si ritiene tuttavia di non poter assumere nel PIAE termini di pagamento contrastanti con quelli definiti dalla L.R. n. 17/1991. La richiesta risulta pertanto non accoglibile.</p>	/	/
09 - sub 09	Confindustria Piacenza	<p>Chiede la modifica dell'art. 39, commi 6 e 7, per precisare gli oneri in capo agli operatori destinati alla manutenzione della viabilità pubblica interessata al transito dei mezzi. Ritiene infatti che l'operatore debba assicurare il ripristino della viabilità danneggiata in caso di viabilità ad uso esclusivo o, se ad uso misto, per la quota percentuale da definire ad uso esclusivo.</p>	<p>ACCOGLIMENTO</p> <p>Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica normativa motivata dalla comprensibile necessità di modulare gli impegni economici delle aziende sulla base dell'effettivo impatto generato dalle attività autorizzate, a fronte di opportune stime sul carico imputabile alle aziende stesse.</p>	NORME – Art. 39, commi 6 e 7 del testo adottato	NORME
09 - sub 10	Confindustria Piacenza	<p>Chiede la modifica dell'art. 16, comma 13, per motivazioni analoghe a quelle espresse nella sub 09, per inserire nella garanzia finanziaria i soli costi di sistemazione della viabilità pubblica in corrispondenza dell'innesto con quella</p>	<p>ACCOGLIMENTO PARZIALE</p> <p>Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di modifica normativa, precisando che la garanzia finanziaria deve assicurare i costi di sistemazione dell'innesto sulla viabilità</p>	NORME – Art. 16, comma 13 del testo adottato, e Art. 39, comma 6	NORME

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		uscente dall'unità di cava.	pubblica e una parte delle spese di sistemazione della viabilità di transito, in misura da concordare con il Comune, come indicato in riscontro all'osservazione n. 09 – sub 09, a cui si rinvia.	del testo adottato	
09 - sub 11	Confindustria Piacenza	Chiede una modifica dell'art. 48, comma 2, che ammetta per i Poli individuati nelle Tavole P2, P3 e P6 una possibile alternativa delocalizzativa, di pari qualità ambientale, dove la costituzione della fascia tampone vegetazionale risulti inattuabile o sconsigliabile per le finalità di rinaturazione dell'area. Analogha richiesta è contenuta nell'osservazione sub 24.	ACCOGLIMENTO La richiesta può ritenersi accoglibile tramite idonea rielaborazione che conceda più flessibilità nelle scelte di sistemazione , senza che vengano meno gli obiettivi generali della disposizione e il consenso dei soggetti a vario titolo competenti nel percorso di definizione dei progetti e di successiva autorizzazione (vedasi anche osservazione n. 18 – sub 08).	NORME – Art. 48, comma 2 del testo adottato	NORME
09 - sub 12	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 55, comma 7, per chiarire che i termini per la presentazione del PSQA (Programma di Sviluppo e qualificazione ambientale) <i>“entro 2 anni dall'approvazione del PIAE”</i> valgono per gli esercenti che non abbiano già provveduto.	ACCOGLIMENTO Nella riscrittura del comma si è inteso mantenere invariato l'obbligo di presentazione del PSQA e il relativo termine sancito dal PIAE 2011. Occorre pertanto in primo luogo chiarire nel testo che il termine dei 2 anni decorre dall'approvazione del PIAE 2011 (e non genericamente <i>“dall'approvazione del PIAE”</i>), rendendo in tal modo più evidente l'implicita salvaguardia di quelli già presentati, sui quali comunque correrà l'obbligo di aggiornamento definito dall'Art. 56, comma 4. Si ritiene infine di precisare , in merito al passaggio <i>“La mancata presentazione del PSQA impedisce il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o concessioni...”</i> , che il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o concessioni sarà impedito non solo per la mancata presentazione del PSQA ma anche per il mancato avvio delle procedure di rinnovo ai sensi dell'Art. 56, comma 4.	NORME – Art. 55, comma 7 del testo adottato	NORME IMPIANTI 1
09 - sub 13	Confindustria Piacenza	Chiede una modifica dell'art. 33, comma 4, coerente con il comma 12, che tenga conto del fatto che già oggi può essere autorizzato lo scarico diretto delle acque di lavaggio nei laghi di cava, per la realizzazione di zone umide a ridotto battente idrico, senza una preventiva sedimentazione nelle vasche di decantazione.	ACCOGLIMENTO Il comando sostanziale del comma 4 è finalizzato a vietare, per le opere di sistemazione in falda, materiali derivanti dal lavaggio degli inerti in cui si sia fatto uso di flocculanti. Il fatto che vi sia una preventiva sedimentazione in vasche di decantazione non costituisce una prescrizione, bensì una	NORME – Art. 33, comma 4 del testo adottato	NORME

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
			eventualità, resa del tutto evidente dal comma 12. Si accoglie pertanto la proposta di perfezionamento .		
09 - sub 14	Confindustria Piacenza	Considerato che lo scarico in acque superficiali non è sempre realizzabile, chiede la modifica dell'art. 33, comma 16, per prevedere che le aree di sosta e rifornimento carburante dei mezzi di trasporto possano dotarsi, in alternativa ai sistemi di depurazione in loco, di sistemi di raccolta in vasche a tenuta che consentano il successivo smaltimento dei reflui in aree idonee.	ACCOGLIMENTO La richiesta di modifica normativa può ritenersi accoglibile poiché volta a chiarire la corretta interpretazione del disposto.	NORME – Art. 33, comma 16 del testo adottato	NORME
09 - sub 15	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 35, comma 9, volta a precisare che col termine <i>“alberature esistenti da conservarsi”</i> , contenuto nel secondo periodo del comma, ci si riferisca alle medesime alberature citate al primo comma e non ad altre fattispecie di non chiara identificazione.	ACCOGLIMENTO La richiesta di modifica normativa può ritenersi accoglibile poiché concorre all'univoca interpretazione del disposto.	NORME – Art. 35, comma 9 del testo adottato	NORME
09 - sub 16	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 39, comma 9, per disporre che la copertura con effetto antipolvere da realizzare sulla strada di accesso alla cava debba essere effettuata solo in caso di prossimità a recettori sensibili.	ACCOGLIMENTO PARZIALE La richiesta di modifica normativa può ritenersi parzialmente accoglibile , introducendo un riferimento ai recettori più prossimi senza tuttavia escludere a priori l'opportunità di approntare comunque sistemi antipolvere che riducano gli impatti generali sulla qualità dell'aria.	NORME – Art. 39, comma 9 del testo adottato	NORME
09 - sub 17	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 39, comma 8, per disporre che gli adempimenti connessi agli accessi alle strade di servizio alle cave siano definiti nell'ambito dell'autorizzazione all'attività estrattiva.	ACCOGLIMENTO PARZIALE La richiesta di modifica normativa può ritenersi parzialmente accoglibile , introducendo un riferimento che preveda di definire tali adempimenti in sede autorizzativa ma che dia al contempo agli Enti titolari della viabilità pubblica, nonché agli stessi operatori, la possibilità di modularli alla luce delle criticità o delle esigenze che dovessero emergere in fase di esercizio.	NORME – Art. 39, comma 8 del testo adottato	NORME
09 - sub 18	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 42, comma 4, per prevedere che il Comune e l'Ente gestore delle aree naturali protette possano incaricare, a loro spese e non a spese dell'operatore, un tecnico di fiducia per una supervisione aggiuntiva in sede di controllo e di collaudo degli interventi	ACCOGLIMENTO La richiesta di modifica normativa può ritenersi accoglibile poiché volta a chiarire la corretta interpretazione del disposto, giustificata da eventuali esigenze di verifiche suppletive non predeterminabili in sede autorizzativa e non imputabili	NORME – Art. 42, comma 4 del testo adottato	NORME

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		di sistemazione finale.	all'operatore.		
09 - sub 19	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'Art. 42, comma 8, per rendere univoca l'individuazione del tratto di viabilità da considerare per il calcolo della compensazione delle emissioni di CO ₂ , definendo, in relazione alla distanza da considerare per il punto di immissione, la <i>"rete viaria pubblica con caratteristiche compatibili con il transito dei mezzi pesanti"</i> anziché <i>"la rete viaria pubblica adeguata al transito dei mezzi pesanti"</i> .	ACCOGLIMENTO	NORME – Art. 42, comma 8 del testo adottato ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 8.4.1.3, Schede Allegato 3	NORME
09 - sub 20	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 42, comma 14, con la relativa nota n. 126 del testo adottato, per chiarire che l'elenco-prezzi regionale citato è relativo alle opere di forestazione e non alle opere pubbliche e di difesa del suolo. Quest'ultimo infatti definisce i costi per le piantumazioni "a pronto effetto" e non per le piantumazioni di tipo forestale.	ACCOGLIMENTO La richiesta di modifica normativa può ritenersi accoglibile nella sostanza ed estendibile all'art. 16, comma 13, variando le relative note, in modo che il riferimento non risulti limitato ad un unico prezzario. Il progetto potrebbe infatti prevedere opere di ingegneria naturalistica o opere idrauliche per le quali può essere utilizzato anche il prezzario regionale per le opere pubbliche e di difesa del suolo.	NORME – Art. 42, comma 14 del testo adottato e relativa nota (nota n. 126 del testo adottato), e Art. 16, comma 13 del testo adottato e relativa nota (nota n. 73 del testo adottato)	NORME
09 - sub 21	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 55, comma 2 (comma 8 per l'esattezza), per chiarire, anche nel primo periodo del comma, che le garanzie finanziarie introdotte in Variante per assicurare la realizzazione del PSQA (Programma di Sviluppo e qualificazione ambientale) relativo agli impianti fissi di lavorazione degli inerti devono riguardare le opere di mitigazione previste dal Programma stesso.	ACCOGLIMENTO La richiesta di modifica normativa può ritenersi accoglibile , poiché concorre all'univoca interpretazione del disposto, anche in rapporto alle modifiche introdotte in accoglimento dell'osservazione n. 03 – sub 02 formulata dal Comune di Gossolengo, a cui si rinvia.	NORME – Art. 55, comma 8 del testo adottato	NORME IMPIANTI 1
09 - sub 22	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 32, comma 2, lettera g), per stabilire che, nella sistemazione progressiva dei lotti, l'obbligo di completamento del primo lotto da far	NON ACCOGLIMENTO Pur comprendendo come la qualità realizzativa degli interventi di sistemazione possa avvantaggiarsi da interventi più ampi ed	/	/

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		precedere allo scavo del terzo lotto riguardi espressamente la sola sistemazione morfologica e non anche le opere a verde, anche per garantirne l'attecchimento.	anche meno esposti alle possibili interferenze negative da parte delle attività di coltivazione ancora in corso nell'unità di cava, non si ritiene opportuno introdurre deroghe ai disposti delle norme volti a garantire l'effettiva realizzazione delle sistemazioni finali di carattere naturalistico. Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta .		
09 - sub 23	Confindustria Piacenza	Chiede la modifica dell'art. 26, comma 8, per prevedere che i locali prefabbricati a servizio delle aree estrattive siano da progettare assicurando certamente un punto fisso di controllo e gestione delle emergenze ma anche ammettendo, per i servizi igienici, la possibilità di usufruire di idonei locali già presenti entro 200 m di distanza dalle aree di lavorazione.	ACCOGLIMENTO Il PIAE 2011, all'art. 26, comma 3, così recita: " <i>(P) Quando le cave siano distanti oltre 200 m dall'impianto di lavorazione dell'estratto, è obbligatoria, l'installazione di idonei locali prefabbricati, dotati di servizi igienici, punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso per il ricovero delle maestranze.</i> ", mentre la Variante adottata, al comma 8, così recita: " <i>(P) I progetti estrattivi devono prevedere idonei locali prefabbricati, dotati di servizi igienici, di punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso per il ricovero delle maestranze.</i> ". Con tale riformulazione priva dell'indicazione di distanze prefissate si intendeva rendere più agevole l'applicazione del disposto nelle diverse situazioni che si possono verificare, in primo luogo definendo la dotazione dei servizi come adempimento generale ma anche assolvibile da servizi preesistenti a distanze adeguate. Ciononostante, per evitare che la riscrittura possa interpretarsi in termini differenti, si accoglie la richiesta disponendo una formulazione alternativa che ripropone la distanza dei 200 m come termine di riferimento per la definizione degli adempimenti obbligatori e che rimette comunque in capo al responsabile della sicurezza in cava e all'autorità sanitaria gli adempimenti ritenuti più adeguati alla situazione locale.	NORME – Art. 26, comma 8 del testo adottato	NORME
09 - sub 24	Confindustria Piacenza	Analogamente a quanto richiesto nell'osservazione sub 11, sia pure con diversa formulazione, chiede la modifica dell'art. 48, comma 2, per ammettere nei Poli individuati nelle Tavole P2, P3 e P6 una possibile alternativa delocalizzativa, di pari qualità ambientale, dove la rinaturazione della fascia tampone risulti problematica.	ACCOGLIMENTO Si rinvia alla sub 11.	/	/

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
09 - sub 25	Confindustria Piacenza	Fa propria, riproponendola tal quale, l'osservazione trasmessa autonomamente dall'associato Confapindustria, registrata al n. 11, a cui si rinvia.	Si rinvia all'osservazione n. 11.	/	/
10 n. 2977 del 18/10/2019	Peveri Angelo srl	Chiede 220.000 mc di limi argillosi per rilevati arginali da assegnare al Comune di Sarmato e pianificare tramite PAE in zone non tutelate. A supporto della richiesta allega relazione tecnica illustrativa della possibile localizzazione dell'Ambito estrattivo in loc. Agazzara.	ACCOGLIMENTO La richiesta volumetrica di 220.000 mc di limi argillosi per rilevati arginali, da assegnare al Comune di Sarmato e pianificare tramite PAE in zone non tutelate, può essere accolta data la strategicità degli interventi arginali indicata nella Relazione di Variante. Per quanto concerne le possibili localizzazioni dei volumi estrattivi assegnati al Comune, la Provincia si esprimerà in sede di esame del PAE comunale. A tal fine si rammenta che le tavole QC2 e QC3 aggiornate in Variante costituiscono utile strumento di verifica preliminare di compatibilità, insieme alla piattaforma vinGIS, ideata dalla Provincia per una consultazione costantemente aggiornata sulla presenza di vincoli territoriali limitanti o condizionanti.	NORME – Appendice 1 ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 6.2	LIMI 1
11 n. 29857 del 21/10/2019	Confapindustria Piacenza	Chiede 500.000 mc di sabbie e 350.000 mc di limi argillosi per rilevati arginali da assegnare al Comune di Piacenza e pianificare tramite PAE in zone non tutelate, che costituirebbero un trasferimento di volumi non scavabili presso il Polo n. 43 "Ca' Morta" data la presenza di un impianto fotovoltaico e di un'attività di ristorazione per il cui accesso è necessario mantenere le connesse opere viarie, salvaguardando quindi una penisola centrale del Polo. Considerato che tali volumi non sono ancora stati progettati né lo saranno presso il Polo, se ne prevede la futura completa decadenza, determinandosi quindi l'effettiva disponibilità residua del Polo a 2.630.000 mc di sabbie, anziché i 3.310.000 mc indicati nell'Allegato 1 alla Relazione di Variante. La medesima richiesta risulta trasmessa anche nell'ambito dell'osservazione n. 09 – sub 25 formulata da Confindustria.	ACCOGLIMENTO La richiesta volumetrica di 500.000 mc sabbie (di cui una quota di ghiaietto che, secondo le stime composizionali dei giacimenti di sabbie presenti nel Comune di Piacenza, si attesta sul 18% circa) e di 350.000 mc di limi argillosi per rilevati arginali, da assegnare al Comune di Piacenza e pianificare tramite PAE in zone non tutelate, motivata come ricollocazione di volumi non scavabili presso il Polo n. 43 – Ca' Morta, può essere accolta nella misura in cui non incide in maniera sostanziale sul dimensionamento delle previsioni di sabbie (vd oltre) e soddisfa il previsto fabbisogno di limi argillosi per rilevati arginali. Pertanto, per assicurare il bilancio quantitativo stimato in Variante, si provvederà a decurtare in Appendice 1 alle Norme i volumi indicati nell'osservazione come non più estraibili , in modo che il PAE possa recepire le modifiche coerentemente con le distribuzioni dei Comparti e con gli effetti di decadenza maturati e previsti.	NORME – Appendice 1 ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafi 6.1, 6.2	SABBIE 1 GHIAIE 1 LIMI 1

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
12 n. 29859 del 21/10/2019	Industria Cementi Giovanni Rossi spa	Chiede di correggere il perimetro della miniera di Ustiano individuato nella Tavola di Progetto P7, per portarlo a coincidere con l'areale oggetto di concessione mineraria.	ACCOGLIMENTO Si accoglie la richiesta di adeguamento della perimetrazione della miniera "Ustiano" e dei relativi riferimenti di superficie come da concessione mineraria dichiarata.	Tavola di Progetto P7	CARTOGRAF IA
13 n. 29861 del 21/10/2019	Molinelli srl	Chiede 200.000 mc di sabbie e ghiaie da assegnare al Comune di San Giorgio e pianificare tramite PAE in zone non tutelate. A supporto della richiesta segnala la futura decadenza di 150.000 mc degli stessi materiali assegnati al Comune dal PIAE 2011 e l'esaurimento delle previsioni già autorizzate all'azienda e impiegate per la ripresa dei lavori per la realizzazione della variante alla S.P. n. 6 di Carpaneto - tangenziale di S. Polo.	ACCOGLIMENTO La richiesta volumetrica di 200.000 mc di ghiaie (dalla localizzazione si ritiene di circoscrivere la richiesta a tale settore merceologico prevalente), da assegnare al Comune di San Giorgio e pianificare tramite PAE in zone non tutelate, può essere accolta in considerazione della strategicità dell'infrastruttura viaria in variante alla S.P. n. 6. Per assicurare il bilancio quantitativo stimato in Variante, si provvederà a decurtare in Appendice 1 alle Norme i volumi indicati nell'osservazione come non più estraibili , in modo che il PAE possa recepire le modifiche coerentemente con le distribuzioni dei Comparti e con gli effetti di decadenza maturati e previsti. Per quanto concerne le possibili localizzazioni dei volumi estrattivi assegnati al Comune, la Provincia si esprimerà in sede di esame del PAE comunale. A tal fine si rammenta che le tavole QC2 e QC3 aggiornate in Variante costituiscono utile strumento di verifica preliminare di compatibilità, insieme alla piattaforma vinGIS, ideata dalla Provincia per una consultazione costantemente aggiornata sulla presenza di vincoli territoriali limitanti o condizionanti.	NORME – Appendice 1 ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 6.2	GHIAIE 1
14 n. 29865 del 21/10/2019	Comune di Villanova	Chiede la modifica dell'art. 16, comma 2, affinché le quote di oneri estrattive devolute a Provincia e Comune siano impiegate prevalentemente per i territori da cui i medesimi oneri provengono.	NON ACCOGLIMENTO La richiesta risulta non accoglibile in quanto la destinazione degli oneri estrattivi introitati dalla Provincia è gestita con atti di programmazione degli organi esecutivi dell'Ente, nel rispetto delle normative vigenti e con attenzione agli interessi più diffusi. In considerazione degli indirizzi di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 17/1991, a fronte di specifiche esigenze di risanamento e valorizzazione presso i Comuni interessati dalle attività estrattive, da segnalare agli organi politico-amministrativi della Provincia, potranno essere intrapresi	/	/

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
			interventi o altre iniziative volte a rispondere alle esigenze prevalenti.		
15 n. 29868 del 21/10/2019	Comune di Villanova	Chiede la modifica dell'art. 42, comma 14, per ammettere che le somme introitate dal Comune come monetizzazioni degli interventi di sistemazione non altrimenti realizzabili siano reimpiegate non solo per "interventi a verde", ma anche per eventuali altre opere di riqualificazione ambientale (ad es. interventi manutentivi del verde esistente, misure di contrasto ai fenomeni di anossia nei bacini, ecc.).	NON ACCOGLIMENTO Concedere più flessibilità nelle scelte di sistemazione sacrificando le piantumazioni farebbe venir meno la necessaria compensazione degli impatti generati dall'attività estrattiva. La richiesta non può pertanto ritenersi accoglibile .	/	/
16 n. 29881 del 21/10/2019	Legambiente	↓	↓	↓	↓
16 - sub 01	Legambiente	<i>QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE:</i> Ripropone, confermandolo, il contributo valutativo sul Documento Preliminare reso in Conferenza di Pianificazione, contenente le tematiche qui brevemente riepilogate: - contestazioni sull'aumento delle profondità di scavo, con proposte di limitazioni e prescrizioni; - contestazioni rispetto al sovradimensionamento del settore ghiaie; - segnalazioni di carenze nelle opere di sistemazione a verde, con proposte migliorative; - opposizione alla possibilità di trattare, negli impianti di lavorazione degli inerti, materiali di provenienza esterna; - inaccettabilità delle proposte di modifica agli indicatori per il monitoraggio del Piano; - richieste di misure più efficaci per monitorare e gestire e localmente rimuovere gli impianti di lavorazione degli inerti. Lamenta una perdurante disattenzione della Provincia alle tematiche ambientali e alle istanze dell'Associazione, a	ACCOGLIMENTO PARZIALE <i>QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE:</i> Molte delle richieste contenute nel contributo valutativo reso alla Conferenza di Pianificazione sono state di fatto già accolte in sede di adozione, in riscontro alle sollecitazioni pervenute , tramite diverse disposizioni atte a migliorare i profili prestazionali degli Enti e operatori del settore nel campo della sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda il Parco Trebbia, la moratoria sulle nuove pianificazioni estrattive connessa all'elaborazione del Piano Territoriale del Parco è già stata inserita nella Variante adottata e precisata in riscontro ad altre osservazioni (rif. Art. 62, comma 7), nella consapevolezza che le previsioni estrattive in tali aree sono già efficacemente regolate dalle normative vigenti e potranno essere ulteriormente perfezionate nell'ambito del futuro Piano Territoriale del Parco . <i>QUESTIONI DI CARATTERE SPECIFICO:</i> 1) DIMENSIONAMENTO DEL PIANO Gli elaborati di Variante documentano le scelte adottate,	/	/

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>favore delle istanze imprenditoriali.</p> <p>Considerata l'indisponibilità ad anteporre la redazione del Piano Territoriale del Parco Trebbia al PIAE, chiede l'introduzione di meccanismi di tutela delle aree di Parco che porti ad una sostanziale moratoria delle previsioni estrattive ivi ricadenti.</p> <p>Ribadisce le preoccupazioni già manifestate e il sostanziale dissenso circa il sovradimensionamento delle previsioni di Piano, sospettando la mancata effettiva applicazione dei meccanismi di dimezzamento/decadenza.</p> <p>Ritiene che le attività di controllo in capo agli Enti preposti si dimostrino tardive, lacunose e scarsamente efficaci per tutelare cittadini e territorio, lamentando la riforma istituzionale che ha accentuato separazioni di ruoli volutamente peggiorative rispetto alle esigenze di presidio del territorio e di individuazione degli interlocutori responsabili.</p> <p>Annuncia l'eventuale trasmissione di osservazioni integrative.</p> <p><i>QUESTIONI DI CARATTERE SPECIFICO:</i></p> <p>1) DIMENSIONAMENTO DEL PIANO Ritiene sproporzionato il dimensionamento di sabbie e di ghiaie. Per quello delle sabbie ritiene che non ci si basi su dati verificabili, non si tenga conto dell'effettivo fabbisogno locale, non si valutino adeguatamente gli impatti né l'opzione zero e non si affronti la necessaria analisi costi/benefici, configurando consistenti incrementi volumetrici realizzabili anche tramite forzature dei limiti di profondità di scavo e senza controbilanciamenti in riduzione del comparto ghiaie. Per quest'ultimo rileva un'ingiustificabile vastità areale delle previsioni, peraltro prossime ai principali corsi d'acqua, senza che però siano state intraprese attività di scavo, anche quando sia stato concluso l'iter di VIA dei Progetti. In più, nella convinzione</p>	<p>basate su criteri ponderati e tracciabili. Il meccanismo di decadenza produce una ricalibrazione automatica del dimensionamento del Piano, conferendogli un utile elemento di elasticità. Nei prossimi cicli di monitoraggio e di pianificazione si renderanno manifesti gli effetti di tale meccanismo, per lo più confermati dalla Variante adottata ed anzi integrati, con un bilancio finale di generale inasprimento, come dimostra in particolare la scelta codificata come DECAD 1. I procedimenti di VIA sono avviati solo in presenza di tutta la documentazione necessaria e si concludono in tempi definiti, assumendo ora anche con effetti autorizzativi. Deve pertanto escludersi il rischio di prolungamento fittizio delle previsioni estrattive. Quelle che godono di regimi particolari sono palesate nei documenti di Piano e circostanziate a specifiche e motivate situazioni.</p> <p>2) PIANO TERRITORIALE DEL PARCO DEL TREBBIA Si rinvia a quanto già indicato nei passaggi precedenti circa i condizionamenti connessi al Piano Territoriale del Parco, la conferma del meccanismo di decadenza, che accompagna, rispettandoli, altri termini di efficacia definiti dalle norme in vigore, e infine il rinvio della ricognizione delle previsioni estrattive a un momento successivo alla decade di riferimento del PIAE 2011.</p> <p>3) BACINI AD USO IRRIGUO In variante si è disposta una sospensione del termine di decadenza per le previsioni estrattive a bacini irrigui aziendali e una serie di puntualizzazioni normative, ulteriormente rafforzate nella presente fase controdeduttiva, atte a favorire le sistemazioni delle cave a bacino. Il Piano prevede e favorisce la realizzazione dei bacini, ma la loro concreta attuazione rimane comunque demandata alla fase operativa.</p> <p>4) TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NELLE AREE ATTREZZATE PER LE ATTIVITÀ DI CAVA Si ritiene di confermare la scelta assunta in Variante, come perfezionata in controdeduzione ad altre sollecitazioni, in quanto coerente con le direttive del Piano Regionale Rifiuti,</p>		

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>che la Variante PIAE allunghi i termini previsti dal PIAE 2011, chiede il ripristino delle norme sulla decadenza.</p> <p>2) PIANO TERRITORIALE DEL PARCO DEL TREBBIA Riprendendo parte di quanto già osservato in passaggi precedenti, chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che le modifiche delle norme di decadenza non valgano per il Parco del Trebbia; - che sia stabilito un termine per l'autorizzazione e l'esercizio delle cave che abbiano concluso positivamente la procedura di VIA ma che non siano partite; - che il perimetro del Polo n. 8 "Molinazzo" sia modificato eliminando tutte le previsioni a sud del Molinazzo 2 (cava con VIA conclusa nel 2015). <p>3) BACINI AD USO IRRIGUO Chiede misure più concrete per stimolare la realizzazione dei bacini irrigui a fronte delle ricorrenti situazioni di crisi idrica, richiamando anche le misure previste dal Contratto di Fiume del Trebbia.</p> <p>4) TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NELLE AREE ATTREZZATE PER LE ATTIVITÀ DI CAVA Pur favorevole ai principi di economia circolare, esprime netta contrarietà alla possibilità di trattare rifiuti negli impianti temporanei e di impiegarli per i ritombamenti, a motivo delle carenze di uomini e mezzi adeguati per i controlli necessari a garantire correttezza nella gestione dell'intera filiera, esposta a rischi di malaffare.</p> <p>5) MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO INERTI Ritiene insoddisfacenti le strategie per gestire le criticità degli impianti e chiede che prima dell'approvazione del Piano si definiscano con maggiore incisività i compiti da affidare ai diversi livelli di gestione del territorio e le misure specifiche da assumere per ripristinare le condizioni di compatibilità prescritte dalla pianificazione.</p>	<p>formulata nel rispetto delle limitazioni tipologiche relative ai materiali trattabili negli impianti e dei fattori di idoneità territoriale derivanti dagli strumenti di pianificazione vigenti e in ogni caso affidata, nelle sue possibilità attuative, alle procedure autorizzative che ne assicurano la compatibilità con tutte le normative di settore. L'aggiunta di uno specifico indicatore di monitoraggio permette peraltro di osservare le ricadute dei nuovi contenuti di variante. Per quanto riguarda i materiali da riempimento e il recupero morfologico, la variante dispone misure per assicurare il controllo delle forniture dei materiali da riempimento e sostenere le attività di monitoraggio ambientale nel corso dell'esercizio estrattivo.</p> <p>5) MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO INERTI I compiti dei diversi livelli di governo del territorio sono già adeguatamente definiti dalle normative provinciali e sovraprovinciali ed il PIAE, ancor più a seguito della variante in corso, definisce in modo inequivocabile le condizioni di compatibilità degli impianti esistenti, oltre che gli obiettivi, gli adempimenti e gli strumenti, ulteriormente potenziati, per affrontare le problematiche ancora irrisolte. Esistono tuttavia aspetti e azioni che esulano dal campo di competenza del PIAE ed anche dell'ente provinciale (es. decisioni dell'AUA, controlli territoriali, ecc.). Si ritiene pertanto che le scelte assunte in Variante, in adozione e in controdeduzione, costituiscano quanto di meglio proponibile, in questa fase, rispetto alle competenze in essere.</p> <p>6) ATTUAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE A VERDE Molte delle richieste, anticipate in Conferenza di Pianificazione, sono state di fatto già accolte in sede di adozione e ulteriormente integrate nella presente fase controdeduttiva, tramite diverse disposizioni atte a garantire migliori prestazioni da parte degli Enti e operatori del settore. L'obbligo di revisione periodica dei PSQA consentirà di acquisire le garanzie finanziarie necessarie per assicurare la compiuta realizzazione delle opere di mitigazione previste dal Programma. Le rimanenti proposte sono già previste o</p>		

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>6) ATTUAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE A VERDE</p> <p>Riprendendo i dati emersi dai più recenti monitoraggi, esprime preoccupazione per l'inadeguatezza delle sistemazioni a verde delle aree di cava come previste dai Progetti e delle opere di riqualificazione degli impianti come previste dai PSQA (Programma di Sviluppo e qualificazione ambientale). Chiede pertanto di impedire la modifica dei PSQA approvati finché le opere non siano effettivamente realizzate, utilizzando l'escussione della garanzia finanziaria per intervenire in caso di inadempienza, e di rafforzare le proposte adottate dalla Provincia, suggerendo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare maggiore efficacia dell'attività di vigilanza e sanzionatoria e impedire l'uso agricolo dei terreni fino alla completa realizzazione delle opere di sistemazione programmate; - obbligare i Comuni a trasmettere alla Provincia gli atti di collaudo finale e l'avvenuto cambio di destinazione d'uso in particolare per le sistemazioni naturalistiche, evitando il ricorso alle mere asseverazioni degli operatori esercenti gli impianti estrattivi; - vincolare la destinazione delle garanzie finanziarie escusse per interventi di compensazione ambientale e non per altre finalità, ad es. viabilistiche o sociali; - prevedere percorsi formativi per i tecnici competenti dei Comuni e degli Enti di controllo e per i tecnici incaricati dalla Direzione dei Lavori delle attività di coltivazione e sistemazione; - stipulare convenzioni con le guardie ecologiche volontarie per un rafforzamento della vigilanza, in collaborazione con l'organo regionale di polizia mineraria; - mettere a disposizione delle associazioni ambientaliste la documentazione trasmessa dai Comuni alle Province; - istituire la "giornata delle cave sostenibili" in cui il personale pubblico addetto ai controlli accompagni i cittadini a verificare lo stato degli interventi di 	<p>risultano non pertinenti o impraticabili nel campo di competenza.</p> <p>7) MONITORAGGIO DEI MEZZI MOTORIZZATI Il PIAE, come rivisto in variante, rende più comprensibili ed efficaci gli adempimenti connessi al trasporto, in relazione alle attuali funzioni e capacità operative degli Enti locali, a cui spettano i compiti di controllo previsti dal provvedimento di VIA/Screening.</p> <p>8) ATTUALIZZAZIONE DEI CONFINI DEI POLI Come già precisato in passaggi precedenti e in controdeduzione ad altre sollecitazioni, la ricognizione e attualizzazione del quadro previsionale del PIAE, in termini volumetrici e cartografici, non può che essere demandato a un momento successivo alla decade di riferimento del PIAE 2011, quando si saranno esplicitati e consolidati i più ampi effetti di decadenza.</p>		

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>sistemazione naturalistica.</p> <p>7) MONITORAGGIO DEI MEZZI MOTORIZZATI Chiede: - un periodico monitoraggio, ritenuto tecnologicamente ed economicamente alla portata delle autorità preposte, dei mezzi motorizzati a servizio delle attività estrattive o di lavorazione presso gli impianti, a tutela delle infrastrutture viabilistiche ordinarie e delle condizioni di salubrità dell'aria; - un controllo della qualità dei mezzi impiegati rispetto agli standard europei, anche per quelli non di proprietà degli operatori, ritenendolo indispensabile.</p> <p>8) ATTUALIZZAZIONE DEI CONFINI DEI POLI Chiede di rendere evidente, nel PIAE, l'effettiva capacità attuativa delle previsioni a seguito degli effetti del meccanismo di decadenza.</p>			
16 - sub 02	Legambiente	<p>Chiede l'eliminazione del Polo n. 5 "Boscone Cusani" (eliminazione grafica dalla Tavola di Progetto P6 e rimozione volumi pianificati presso il Polo), nei Comuni di Calendasco e Rottofreno, elencando diverse criticità già segnalate in una nota trasmessa in sede di VIA del Progetto, di cui allega copia.</p> <p>Rilevando criticità nelle sistemazioni finali delle cave in Comune di Calendasco qualificate come Ambito 1, Malpaga e Torre Rossi, chiede: - all'organo regionale deputato al controllo di rilevare l'inadeguatezza della sistemazione, sia per il mancato rispetto alle prescrizioni assunte nella procedura di VIA e nelle autorizzazioni convenzionate, sia per prevenire dissesti idrogeologici procurati dal livello inferiore della cava recuperata rispetto al piano campagna circostante; - al Comune di definire con chiarezza la destinazione agricolo-naturalistica dell'area, nell'ambito del PUG di prossima redazione.</p>	<p>NON ACCOGLIMENTO</p> <p>Le previsioni volumetriche pianificate presso il Polo n. 5 – Boscone Cusani fanno tutte riferimento a cicli di pianificazione pre-PIAE 2011 che hanno subito i più drastici termini di decadenza. Le progettazioni portate a termine hanno riguardato solo alcuni Comparti e sono state gravate da ricorsi e richieste di annullamento. Successivamente gli operatori sono falliti e l'attività di coltivazione non risulta di fatto mai decollata. Anche i Comuni di Rottofreno e Calendasco hanno chiesto, tramite autonome osservazioni (n. 04 e n. 07), di eliminare la previsione. Tuttavia, come indicato in riferimento ad altre analoghe osservazioni, le modifiche cartografiche non fanno parte degli obiettivi della variante.</p> <p>Riguardo all'inadeguatezza delle sistemazioni finali delle cave attivate nel Comune di Calendasco, si ritiene la richiesta non pertinente al procedimento in corso, né alle funzioni attualmente attribuite alla Provincia.</p> <p>Con riferimento all'Ambito di rinaturazione n. 3 Ponte Trebbia</p>	/	/

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>Relativamente al Comune di Rottofreno contesta l'Ambito estrattivo per rinaturazione n. 3 – Ponte Trebbia, individuato nella Tavola di Progetto P8, chiedendone implicitamente l'eliminazione.</p> <p>Segnala criticità relative alla sponda sinistra del Trebbia, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianto di lavorazione inerti n. 7 "Riva Trebbia di S. Nicolò" della Tavola di Progetto P10, oggi dismesso senza un adeguato ripristino dell'area; - aree occupate per attività motorizzate fuoristrada e non adeguatamente sorvegliate; - impianto dismesso che svolgeva attività di produzione di conglomerati bituminosi, oggi trasferita in loc. Pontenuovo di Gossolengo, senza che si siano operate le necessarie caratterizzazioni e bonifiche dei terreni. <p>Chiede pertanto che Provincia, Comune e Ente di gestione Parchi, insieme a cittadini e associazioni ambientaliste, procedano a un focus sull'area per risolvere dette criticità, suggerendo come ambito di svolgimento il percorso partecipato per il Piano Territoriale del Parco del Trebbia.</p>	<p>in Comune di Rottofreno, si rinvia alle controdeduzioni ad altre osservazioni relative al tema (in particolare la n. 18), precisando che la revisione delle previsioni estrattive vigenti è demandata a futura Variante, come già sopra indicato.</p> <p>In merito alle criticità segnalate relativamente alla sponda sinistra del Trebbia, si ritiene la richiesta non pertinente al procedimento in corso, indirizzabile agli enti cui compete la gestione e vigilanza del territorio.</p>		
<p>17 n. 29959 del 21/10/2019</p>	<p>Legacoop Emilia Ovest</p>	<p>↓</p>	<p>↓</p>	<p>↓</p>	<p>↓</p>
<p>17 - sub 01</p>	<p>Legacoop Emilia Ovest</p>	<p>Chiede di modificare l'Allegato 6 alle Norme del PIAE 2011 e corrispondentemente la Tavola di Progetto P6 con riferimento al Polo n. 44 "La Casella", in Comune di Sarmato, riducendo le superfici minime di sistemazione naturalistica in termini più confrontabili con gli altri Poli della Tavola, cioè il Polo n. 42 "Podere Stanga" e il Polo n. 43 "Ca' Morta", in analoghe condizioni ambientali.</p> <p>La proposta indica, per la Tavola P6, le seguenti nuove superfici minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60.000 mq per zone umide a ridotto battente idrico, anziché gli attuali 110.000; 	<p>ACCOGLIMENTO</p> <p>Dalle verifiche condotte è emersa la presenza di un errore materiale nella determinazione delle superfici minime di sistemazione naturalistica assegnate al Polo n. 44, che si basavano su una perimetrazione del Polo inizialmente più ampia e quindi tale da garantire, a parità di volumi estraibili, maggiori superfici a basso battente idrico o a verde. Si ritiene pertanto di accogliere la richiesta, correttiva di un errore materiale, ridefinendo nella Tavola P6 le superfici minime del Polo n. 44 secondo le misure proposte nell'osservazione e, per tutti i Poli interessati da analoghe indicazioni, precisando le modalità di calcolo dell'indice di intervento in termini generali</p>	<p>Tavola di Progetto P6</p>	<p>NORME / CARTOGRAFIA</p>

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>- 90.000 mq per zone a verde, anziché gli attuali 150.000.</p> <p>Per l'Allegato 6, gli indici di intervento (espressi in mq di rinaturazione su mc estraibili) passerebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le zone umide, dagli attuali 0,027 a 0,013/0,017 mq/mc; - per le zone a verde, da 0,037 a 0,020/0,024 mq/mc. <p>Evidenza che le superfici di rinaturazione vigenti non permetterebbero l'estrazione dei volumi assegnati al Polo e che d'altra parte le superfici proposte non farebbero venir meno la consistenza utile a garantire l'efficacia della "buffer zone" per i bacini acquatici.</p>	<p>e quindi prevalenti su quelli contenuti nell'ex-Allegato 6 alle Norme, in attesa della sua successiva sostituzione secondo quanto disposto dall'Art. 62, comma 6, delle Norme adottate.</p>		
17 - sub 02	Legacoop Emilia Ovest	<p>Chiede di salvaguardare la previsione estrattiva relativa alla porzione del Polo n. 8 "Molinazzo" ricadente nel Comune di Rivergaro, presentando varie motivazioni a sostegno, volte a dimostrare la singolarità della previsione e l'interesse generale per la sua realizzazione, in particolare per gli aspetti naturalistici e idraulici connessi alla sistemazione dell'area. La previsione estrattiva a cui fa riferimento la richiesta consiste in un totale di 1.300.000 mc di ghiaie pianificate dal PIAE 2001 e recepite dal PAE nel 2009.</p> <p>Segnala che una prima procedura di VIA era stata avviata dalla Ditta CCPL Inerti nel 2012 ma poi interrotta per gli effetti della crisi edilizia e quindi ripresentata dalla Ditta Emiliana Conglomerati nel 2017 in vigenza della LR n. 9/1999.</p> <p>In quella sede il Progetto è risultato pienamente rispondente al "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione della sponda destra del Fiume Trebbia" (DGP n. 407/2004), elaborato da Provincia e Comuni di Rivergaro e Gossolengo con il coordinamento, la supervisione e il finanziamento della Regione, in attuazione dell'art. 49 della LR 20/2000 e dell'ex-art. 39 (ora art. 53) del PTCP.</p> <p>Il "Progetto Trebbia", il cui percorso approvativo ha</p>	<p>NON ACCOGLIMENTO</p> <p>Il PAE 2009 ha pianificato il totale dei 1.300.000 mc di ghiaie previste dal PIAE 2001 assegnandole ad un unico Comparto denominato "Molinazzo sud". La procedura di VIA menzionata nell'osservazione si riferisce al Progetto di tale Comparto. Pur riconoscendo l'interesse pubblico insito nella progettazione avviata, come puntualmente descritto nell'osservazione, si ritiene che l'eventuale ripianificazione complessiva dei volumi di ghiaie assunti nel PAE in attuazione del PIAE 2001, con la conseguente possibilità di attuazione nell'arco dei prossimi 10 anni, non trovi giustificazione negli attuali trend di fabbisogno rilevati per tale settore merceologico. Allo stesso modo, anche un'eventuale introduzione di ulteriori deroghe ai meccanismi di decadenza non trova motivazioni generalizzabili a più ampie esigenze territoriali. Deve inoltre ritenersi meritevole di attenzione una comunicazione formale ricevuta dal Comune di Rivergaro, agli atti, dove si valuta sfavorevolmente la prosecuzione delle attività estrattive nel Comparto, con varie argomentazioni a supporto.</p>	/	/

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>registrato la condivisione delle Associazioni ambientaliste, ha infatti espressamente previsto, come richiesto dalle Associazioni stesse, la realizzazione in loco di una zona umida a fruizione controllata, ispirata all'oasi naturalistica "Chiesuole" nel Parco del Taro (Comune di Collecchio, Provincia di Parma).</p> <p>Anche il Progetto di coltivazione e sistemazione in sé ha trovato ampio consenso, anche presso l'Ente gestore del Parco, dimostrandosi non solo compatibile con la legge istitutiva del Parco del Trebbia (LR n. 19/2009) ma anche funzionale allo sviluppo del Parco, posto che l'area rinaturata è destinata ad essere riclassificata passando da Area Contigua (ad uso agricolo intensivo) a Zona B1 del Parco.</p> <p>Il Progetto è peraltro coerente con gli obiettivi del PIAE sul Trebbia, i cui Poli estrattivi, con i connessi recuperi naturalistici, costituiscono un'occasione per la valorizzazione ambientale del fiume e per lo sviluppo della rete ecologica provinciale.</p> <p>Nel corso della procedura di VIA la società si è peraltro impegnata a cedere gratuitamente le aree rinaturate al Comune o all'Ente Parco e ha già ceduto alla Regione i terreni prospicienti la sponda del fiume dove l'Ente Parco ha realizzato la ciclopista a sviluppo sovracomunale.</p> <p>Il Progetto di sistemazione prevede inoltre una serie di opere idrauliche (pennelli), in parte già realizzate dalla società nel 2017, a protezione sia della sponda rispetto alle azioni erosive del fiume, sia della stessa ciclovía, nonché dei terreni privati e demaniali e dell'abitato di Ca' Blatta a valle del Comparto estrattivo, con conseguente risparmio di risorse da parte dell'Autorità idraulica competente sul tratto (AIPo).</p> <p>La più recente procedura di VIA, una volta avviata, ha subito ritardi dovuti in buona sostanza alle novità legislative intercorse nello stesso periodo, in primis quelle nazionali introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, che hanno poi reso necessaria una generale revisione della LR 9/1999,</p>			

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>sostituita infatti l'anno seguente dalla LR 4/2018. Ne sono scaturite incertezze interpretative rispetto allo svolgimento del procedimento già avviato ed esigenze supplementari di integrazioni connesse all'obbligo, introdotto innovativamente dalla legge, di attribuire alle procedure di VIA carattere autorizzatorio.</p> <p>Il passaggio dalla procedura di VIA "classica" svolta secondo la LR 9/1999 al procedimento unico autorizzatorio ("PAUR") introdotto nel 2017-2018 ha comportato un allungamento dei tempi di svolgimento della procedura, esponendo maggiormente la stessa ai termini di decadenza del PIAE.</p> <p>Inoltre l'Autorità idraulica competente, che aveva chiesto un arretramento dall'attuale sponda del fiume, determinando di fatto una riduzione dei volumi progettati presso il Comparto, è risultata assente nell'ultima seduta di dicembre 2017 (decisiva per la conclusione del procedimento entro i termini fissati dal PIAE), a causa della concomitante piena eccezionale dei torrenti Parma ed Enza. A quel punto la Conferenza dei servizi ha optato per un rinvio, pur potendo, a parere dello scrivente, decidere la conclusione della procedura prescindendo dall'assenza di AIPo.</p> <p>Nel ribadire la richiesta, richiama infine il principio giuridico della tutela dell'affidamento del cittadino sulla logicità e sulla coerenza delle scelte della Pubblica Amministrazione e sottolinea le circostanze del tutto peculiari della mancata attivazione della previsione estrattiva, per lo più non addebitabili alla società.</p> <p>Evidenzia poi come la Variante PIAE adottata introduca una serie di eccezioni che di fatto determinerebbero una disparità di trattamento fra i diversi operatori e territori, se non contemplassero anche il caso in questione, ovvero la salvaguardia dei volumi estrattivi progettati da una procedura di VIA già avviata, tanto più se finalizzati a un intervento di rinaturazione che di per sé potrebbe essere esentato dai meccanismi di decadenza, analogamente a</p>			

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>quanto previsto per gli Ambiti di cui all'Art. 7 delle Norme PIAE, dove le attività estrattive sono dichiaratamente funzionali alle finalità di rinaturazione, come di fatto nel caso del Molinazzo, per le motivazioni sopra richiamate. Evidenzia da ultimo che la Variante al PIAE già prevede deroghe all'applicazione del meccanismo di decadenza, per quanto riguarda le previsioni estrattive di limi argillosi per rilevati arginali e per gli Ambiti finalizzati alla realizzazione di bacini irrigui, oltre al posticipo dei termini di decadenza per i PAE comunali già avviati.</p>			
<p>18FT n. 30132 del 22/10/2019 n. 30162 del 22/10/2019</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)</p>	↓	↓	↓	↓
<p>18 - sub 01</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)</p>	<p>DECAD 1 – Per conseguire una più celere conclusione delle attività estrattive del PIAE 2011 poste nelle Aree Protette e nei siti della Rete Natura 2000, chiede di inasprire i meccanismi di decadenza in corrispondenza di tali aree, tramite soglie temporali più brevi o riduzioni volumetriche. Nelle stesse aree propone, in caso di PAE adeguato, di stabilire la decadenza dei volumi pianificati qualora la procedura di VIA/Screening del Progetto di cava non si concluda con esito positivo.</p>	<p>NON ACCOGLIMENTO</p> <p>Si ritiene la richiesta non accoglibile in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il meccanismo di decadenza, come perfezionato in variante, è stato ricalibrato sulla base delle diverse esigenze riscontrate ma con una finalità di generale semplificazione e corretta interpretazione; - le normative attualmente in vigore assicurano già una specifica regolamentazione delle previsioni estrattive nelle aree più sensibili quali quelle segnalate nell'osservazione, con la possibilità per gli Enti competenti di limitare o condizionare gli interventi rispetto alle criticità riscontrabili in fase attuativa; - gli interventi estrattivi possono costituire un'importante occasione per sistemazioni di impronta naturalistica che diversamente in molti casi non avrebbero modo di realizzarsi o di mantenersi nel tempo (motivo per cui il meccanismo di decadenza non ha mai interessato gli Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione). 	/	/

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
18 - sub 02	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE_VAS)	DECAD 2 – Anche per le eventuali nuove previsioni estrattive che ricadessero nelle Aree Protette o nei siti RN2000 chiede un inasprimento dei meccanismi di decadenza analoghi a quelli richiesti nella sub 01 per le previsioni estrattive pregresse.	NON ACCOGLIMENTO Si ritiene di non accogliere la richiesta per le motivazioni già espresse con riferimento alla richiesta sub 01.	/	/
18 - sub 03	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE_VAS)	DECAD 3 - Chiede che nelle Aree protette o nei siti RN2000 i termini di decadenza fissati dal PIAE 2011 connessi alla mancata procedura di adeguamento dei PAE, dove non espressamente sospesi dal PIAE 2017, non siano prorogati.	NON ACCOGLIMENTO La variante adottata ha concesso, per le sole procedure di PAE già adottate entro i termini ma non ancora concluse, una limitata proroga per consentire la conclusione del procedimento. Come già dichiarato nella Relazione di variante, tale scelta risponde all'obiettivo di interesse comune di garantire che un percorso procedurale possa svolgersi e terminare secondo le scansioni regolate dalla legislazione urbanistica vigente. Va poi considerato che i PAE avviati hanno eventualmente già raccolto pareri sulla compatibilità delle previsioni, anche rispetto ai profili di tutela delle aree naturali citate. Da ultimo, come già ricordato a proposito della sub 01, è ampiamente riconosciuto che l'attività estrattiva costituisce una possibile leva per realizzare sistemazioni di impronta naturalistica altrimenti difficilmente attuabili. Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta.	/	/
18 - sub 04	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE_VAS)	Chiede una modifica dell'art. 7 " <i>Ambiti estrattivi finalizzati a interventi di rinaturazione</i> ", comma 5, che tenga conto della L.R. n. 6/2005, art. 25, comma 5, esplicitando le condizioni di ammissibilità degli ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione in relazione alla zonazione dei Parchi regionali, così formulata: <i>«(P) I progetti estrattivi degli Ambiti di cui al presente articolo devono essere comunque sottoposti a Valutazione di Incidenza in relazione ai siti della Rete Natura 2000 e al nulla-osta dell'Ente gestore dell'area naturale protetta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali ambiti estrattivi possono essere previsti esclusivamente</i>	ACCOGLIMENTO PARZIALE Si ritiene utile precisare, in premessa, che: - la variante non ha ad oggetto la pianificazione delle attività estrattive in relazione alle Aree Protette del territorio; - l'Ente gestore si esprime con nulla-osta e pareri di conformità, sia in ambito pianificatorio che attuativo, potendo quindi limitare o condizionare le attività in funzione delle criticità riscontrabili; - l'unico Ambito per rinaturazione del PIAE ricadente in area di Parco consiste nell'Ambito 3 "Ponte Trebbia" in Comune di Rottofreno, pianificato in sede di PIAE 2001 e dunque precedentemente alle leggi regionali istitutive e gestionali che	NORME – Art. 7, commi 2 e 5 del testo adottato	NORME

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p><i>nell'Area contigua dei Parchi regionali, e solo se ammessi dal Piano Territoriale e a condizione che la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate contribuisca al ripristino ambientale delle aree degradate.».</i></p>	<p>hanno posto sull'Ambito una Zona C del Parco del Trebbia;</p> <p>- la Tavola di Progetto P8 e l'Appendice 1 delle Norme riportano, per il suddetto Ambito, un esplicito rinvio alle norme di regolamentazione delle Aree Protette istituite e ai relativi Piani Territoriali, rendendo in tal modo evidente la necessità di verificare in fase attuativa la fattibilità dell'intervento e le condizioni che sottendono alla sua realizzazione;</p> <p>- le decisioni in merito alla regolamentazione nelle aree del Parco potranno essere affrontate complessivamente e in maniera più organica nell'ambito del Piano Territoriale del Parco.</p> <p>Si ritiene pertanto di accogliere parzialmente la richiesta, precisando che le previsioni estrattive di PIAE, quand'anche riferite a cicli di pianificazione precedenti, dovranno essere verificate in fase attuativa anche alla luce del Piano Territoriale del Parco, quando emanato, sempre con il medesimo obiettivo enunciato al comma 2 delle Norme adottate, come integrato nella presente fase controdeduttiva. Per quanto riguarda in particolare l'Ambito n. 3 si ritiene di confermare la scelta sospensiva adottata e descritta in controdeduzione alla sub 15, a cui si rinvia.</p>		
18 - sub 05	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale</p> <p>(ENTE.VAS)</p>	<p>Chiede una modifica dell'art. 17, comma 6, in analogia con quanto proposto dalla Variante adottata agli artt. 22 (comma 6) e 23 (comma 2), suggerendo la seguente formulazione:</p> <p><i>«(1) Nello svolgimento delle attività di collaudo il Comune può avvalersi della collaborazione dei funzionari di polizia mineraria e, limitatamente ai territori di relativa competenza, dell'Ente di Gestione delle aree naturali protette, costituendo idonee forme di accordo.».</i></p>	<p>ACCOGLIMENTO</p> <p>La richiesta può ritenersi accoglibile poiché, oltre ad essere stata già indicata in altri passaggi delle norme adottate, in relazione al tema dei controlli, contribuisce al rafforzamento delle verifiche da effettuarsi anche in fase di collaudo, quando la partecipazione dell'Ente di gestione dei Parchi può ritenersi ancor più incisiva in considerazione del connesso svincolo delle garanzie finanziarie. La medesima precisazione relativa alla competenza territoriale può essere utilmente integrata anche negli artt. 22 e 23 citati nell'osservazione.</p>	<p>NORME – Art. 17, comma 6 del testo adottato, Art. 22, comma 6 del testo adottato, e Art. 23, comma 2 del testo adottato</p> <p>ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo</p>	<p>NORME</p>

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
				4.1.1.2	
18 - sub 06	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)	Chiede una modifica dell'art. 34, comma 4, corrispondente anche al codice di Variante "SABBIE 2", per prevedere specifiche compensazioni ambientali, da precisare nelle direttive tecniche attuative del PIAE, per quei Poli di sabbia in golena del Po in cui è concessa l'escavazione a profondità maggiori del thalweg, proponendo la seguente formulazione: <i>«(P) Nei Poli di sabbia in golena del Po la profondità massima di scavo deve essere tale da mantenere un franco di almeno 1 m sopra la quota del thalweg. In assenza di rischi specifici e previo parere favorevole delle Autorità competenti, possono essere ammesse profondità di scavo maggiori. A tal fine in sede di pianificazione e di progettazione devono essere prodotte analisi di dettaglio che escludano eventuali criticità indotte dall'intervento, quali pericoli per le sponde e le opere di difesa, in particolare rispetto all'eventuale innesco di processi erosivi, di sifonamento e modifiche delle dinamiche morfologiche fluviali. Per tali Poli estrattivi le direttive tecniche attuative del PIAE indicheranno specifiche compensazioni ambientali, anche delocalizzate.».</i>	ACCOGLIMENTO PARZIALE La richiesta può ritenersi parzialmente accoglibile , tenendo conto dell'assenso di AIPO sul testo adottato (vd n. 23 del registro osservazioni) e delle riserve regionali sul medesimo argomento, senza quindi eliminare l'obbligo di acquisizione degli approfondimenti tecnici necessari a realizzare l'intervento in condizioni di compatibilità con i rischi esistenti, come precisati in accoglimento a specifiche riserve regionali, a cui si rinvia.	NORME – Art. 34, comma 4 del testo adottato	NORME SABBIE 2
18 - sub 07	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)	Chiede una modifica dell'art. 39, comma 1, per inserire un riferimento ai disciplinari di concessione per i transiti dei veicoli in area demaniale, riformulando il comma nel seguente modo: <i>«(P) Il trasporto dei materiali di cava e qualsiasi transito dei mezzi d'opera funzionale all'attività di cava devono essere effettuati salvaguardando le esigenze di tutela della sicurezza stradale e dell'ambiente, nel rispetto del vigente Codice della Strada e dei relativi regolamenti attuativi, nonché delle disposizioni dettate dai disciplinari di concessione in caso di transito in area demaniale e dal presente articolo.».</i>	ACCOGLIMENTO	NORME – Art. 39, comma 1 del testo adottato	NORME
18 - sub 08	Ente di gestione per i	Chiede una modifica dell'art. 42 per prevedere deroghe alle modalità di ripristino ambientale nelle Aree Protette e	ACCOGLIMENTO PARZIALE	NORME – Art. 42, comma	NORME

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)	nei Siti RN2000, da codificare nell'ambito delle direttive tecniche attuative del PIAE, attraverso un nuovo comma così formulato: «(I) Esclusivamente nel territorio delle Aree Protette e dei Siti Rete Natura 2000 e per specifiche e motivate esigenze, possono essere previste deroghe alle modalità di ripristino ambientale disposte dal presente articolo. Tali deroghe saranno codificate nelle direttive tecniche attuative del PIAE.» .	La richiesta può ritenersi parzialmente accoglibile attraverso una formulazione alternativa che includa una precisazione sulle modalità di definizione delle eventuali deroghe in condizioni di complessiva compatibilità con le disposizioni e gli obiettivi del PIAE e tramite il contributo vincolante degli Enti preposti alle valutazioni ambientali, di conformità e di incidenza.	nuovo inserito in coda	
18 - sub 09	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)	Chiede una modifica dell'art. 54, comma 7, citando il codice di Variante "RIFIUTI 1", per escludere, nell'ambito del sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000, il trattamento dei c.d. materiali alternativi (specificati come materiali derivati da attività di costruzione e demolizione e terre e rocce da scavo) in impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti estrattivi, riformulando il comma nel seguente modo: «(P) Gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio sono ammessi nelle aree naturali protette all'interno dei territori appartenenti al sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 secondo quanto previsto dalle leggi istitutive e specificato nei relativi Piani territoriali, dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione. In tali aree gli impianti temporanei annessi alle attività estrattive non possono esercitare le attività di cui all'art. 57 delle presenti Norme.» .	ACCOGLIMENTO PARZIALE L'estratto della L.R. n. 19/2009 istitutiva del Parco Trebbia riprodotto nel PIAE 2011 risultava incompleto e quindi potenzialmente fuorviante in relazione al trattamento dei materiali di cava. Al comma 7 dell'art. 54 adottato è stata quindi solamente disposta una riformulazione di puro rinvio alle disposizioni della legge istitutiva del Parco Trebbia (in parte comunque riprodotte in nota). Comprendendo tuttavia e condividendo il senso della richiesta, collegata ad altre proposte dell'osservante e coerente con una riserva regionale in merito, si ritiene di accogliere le richieste di precisazione indicate nel primo periodo della nuova formulazione . La disposizione suggerita come ultimo periodo non appare invece condivisibile. Le attività di cui all'art. 57 delle Norme ammissibili negli impianti temporanei (rif. in particolare comma 11) sono soggette a specifiche limitazioni derivanti sia dai vincoli territoriali già esistenti sia dai limiti e condizionamenti stabiliti dalle procedure di VIA/Screening e autorizzative delle singole operazioni, su cui l'Ente gestore ha facoltà di esprimersi.	NORME – Art. 54, comma 7 del testo adottato	NORME IMPIANTI 1
18 - sub 10	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale	Chiede una modifica dell'art. 57, comma 11, rafforzativa della richiesta sub 09, proponendo l'aggiunta del seguente punto: «f. che l'impianto temporaneo non sia posto all'interno dei territori appartenenti al sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000.» .	NON ACCOGLIMENTO Le normative vigenti contengono già specifiche disposizioni in merito a limitazioni e regolamentazioni delle attività estrattive e delle attività di gestione dei rifiuti, i cui procedimenti abilitativi assicurano la necessaria verifica di compatibilità, sostenibilità e incidenza rispetto agli elementi di attenzione connessi alla presenza delle aree naturali protette e siti	/	/

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	(ENTE VAS)		RN2000. La richiesta risulta pertanto non accoglibile in termini di divieto predeterminato.		
18 - sub 11	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)	Chiede una modifica dell'art. 60, comma 3, in coerenza con gli artt. 22 (comma 6) e 23 (comma 2) della Variante adottata, suggerendo la seguente formulazione: «(I) La vigilanza delle attività di cui al presente articolo spetta alle Autorità idrauliche competenti sul corso d'acqua, agli organi di Polizia mineraria e ai corpi di polizia locale, eventualmente coadiuvati dall'Ente di Gestione delle aree naturali protette, limitatamente ai territori di relativa competenza, e dalle Guardie ecologiche volontarie, nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli accordi in essere. ».	ACCOGLIMENTO La richiesta può ritenersi accoglibile per le stesse motivazioni indicate con riferimento alla richiesta sub 05.	NORME – Art. 60, comma 3 del testo adottato	NORME
18 - sub 12	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)	Chiede una modifica dell'art. 61, comma 8, in coerenza con gli artt. 22 (comma 6) e 23 (comma 2) della Variante adottata, suggerendo la seguente formulazione: «(I) Per le attività di monitoraggio del PIAE la Provincia può avvalersi della collaborazione di altri Enti territoriali, con priorità per quelli cui compete l'attività di Polizia mineraria e, limitatamente ai territori di relativa competenza, la gestione delle aree naturali protette, provvedendo a costituire le idonee forme di accordo. ».	ACCOGLIMENTO La richiesta può ritenersi accoglibile per le stesse motivazioni indicate con riferimento alla richiesta sub 05.	NORME – Art. 61, comma 8 del testo adottato	NORME
18 - sub 13	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)	Chiede una modifica dell'art. 62, comma 7, che tenga conto della L.R. n. 6/2005, art. 25, comma 5, esplicitando le condizioni di ammissibilità delle nuove previsioni estrattive in relazione alla zonazione dei Parchi e ai relativi strumenti di pianificazione/gestione e non limitatamente al Parco del Trebbia, così formulata: «(P) Le nuove previsioni volumetriche introdotte dalla Variante 2017, come individuate nell'Appendice 1 annessa alle Norme, possono essere pianificate dai PAE nel Parco regionale fluviale del Trebbia esclusivamente nell'Area contigua dei Parchi Regionali, a condizione che la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate siano compatibili con le finalità del Parco ed in particolare contribuiscano al ripristino ambientale delle	ACCOGLIMENTO PARZIALE Si ritiene la richiesta di fatto già soddisfatta in considerazione della legge regionale citata e delle norme di salvaguardia della legge istitutiva del Parco del Trebbia. Si può tuttavia accogliere parzialmente l'istanza precisando meglio il comma adottato nel senso suggerito dalla proposta.	NORME – Art. 62, comma 7 del testo adottato	NORME

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<i>aree degradate, e solo se ammesse dal Piano Territoriale del Parco, a partire dalla sua entrata in vigore e alle condizioni ivi stabilite.».</i>			
18 - sub 14	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)	GHIAIE 1 – Con riferimento alla nuova previsione estrattiva di 50.000 mc assegnata al Comune di Gossolengo chiede, in coerenza con le precedenti osservazioni DECAD 1 e DECAD 2, di vincolare la previsione ad aree poste al fuori del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti RN2000, a prescindere dalle relative norme istitutive e dagli strumenti di gestione/pianificazione.	ACCOGLIMENTO La richiesta risulta in sostanza già accolta . I volumi assegnati ai Comuni possono essere pianificati tramite il PAE in zone non tutelate, secondo quanto stabilito dall'Art. 8 delle Norme PIAE. A tal fine i Comuni possono avvalersi delle Tavole QC2 e QC3 del Quadro Conoscitivo del Piano, nonché della piattaforma provinciale vinGIS che fornisce il più aggiornato quadro dei vincoli escludenti e condizionanti operanti sul territorio. Il complesso sistema della pianificazione attuativa assicura quindi già adeguatamente, nel suo insieme, il rispetto dei vincoli e delle tutele a presidio delle variegate sensibilità ambientali e territoriali di ogni area di possibile interesse.	/	/
18 - sub 15	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE VAS)	Prende atto che nella Tavola P8 l'Ambito di rinaturazione n. 3 Ponte Trebbia è indicato come "ambito estrattivo non attuabile", ribadendo la richiesta indicata al sub 04 di eliminare definitivamente tale previsione in quanto in contrasto con la zonazione istitutiva (zona C) del Parco Trebbia, con la proposta di ricollocare le relative volumetrie al di fuori dei territori appartenenti al sistema regionale delle Aree Protette e dei siti RN2000 (codice di modifica GHIAIE 1).	ACCOGLIMENTO PARZIALE L'indicazione citata nell'osservazione è stata effettivamente introdotta nella Tavola di Progetto P8 ma per come formulata potrebbe risultare inesatta rispetto alle intenzioni sospensive assunte in Variante e materializzate nell'Appendice 1 alle Norme adottate, nel rigo dedicato all'Ambito, finalizzate a consentire in linea di massima l'intervento estrattivo, funzionale alle esigenze di riqualificazione naturalistica dell'area, ma subordinandone l'attuazione a un riesame in sede di elaborazione del Piano Territoriale del Parco. Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta di eliminazione dell'Ambito n. 3 (sarebbe tra l'altro incoerente con gli obiettivi della variante, che non contempla modifiche alle previsioni localizzative vigenti) e però di precisare meglio in Appendice 1 alle Norme la condizione sospensiva per l'attuazione dell'Ambito assunta in sede di adozione, provvedendo contestualmente a uniformare le formulazioni prescrittive contenute nella Tavola P8 e in altre tavole potenzialmente interferenti con le aree protette, con un rinvio non solo alla legge istitutiva ma anche al Piano Territoriale del Parco.	NORME – Appendice 1 Tavole di Progetto P2 e P8	NORME CARTOGRAFIA

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
18 - sub 16	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE.VAS)	Chiede di dare maggiore evidenza nelle Tavole di Progetto ai vincoli territoriali derivati dalla presenza delle aree protette presenti sul territorio provinciale (Parchi Regionali, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico e Paesaggi Protetti), ove possibile individuando la relativa zonazione.	NON ACCOGLIMENTO Per impostazione le Tavole di Progetto non contemplano l'individuazione dei vincoli gravanti sul territorio, ai quali è dedicata un'apposita cartografia di Quadro Conoscitivo (QC2 e QC3), aggiornata in Variante. I vincoli sono infatti numerosi, di diversa natura e mutevoli nel tempo a fronte del susseguirsi di modifiche pianificatorie e normative che ben difficilmente possono essere trasferite tempestivamente in un Piano. Per questa ragione la Provincia ha costruito una piattaforma dedicata, denominata vinGIS, che si pone l'ambizioso scopo di fornire le rappresentazioni vincolistiche più aggiornate e verificate, accompagnate da descrizioni di sintesi sull'operatività del vincolo e di rinvio ai provvedimenti che lo regolano. L'individuazione cartografica dei SIC-ZPS costituisce un'eccezione strettamente funzionale ad agevolare la progettazione e la conduzione delle attività estrattive, sia in fase di coltivazione che di sistemazione finale, nel rispetto delle sensibilità naturalistiche riconosciute per ogni area. Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta , confermando l'impostazione intrapresa nel PIAE 2011 ritenuta ancora soddisfacente.	/	/
18 - sub 17	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale (ENTE.VAS)	A seguito dell'emanazione del Decreto del MATTM del 13/03/2019 chiede di ridenominare i SIC esistenti sul territorio provinciale utilizzando la denominazione "Zone Speciali di Conservazione" e l'acronimo "ZSC".	ACCOGLIMENTO Si accoglie la richiesta provvedendo agli aggiornamenti dovuti, peraltro già anticipati nella nota n. 24 al comma 17 dell'Art. 2 delle Norme adottate.	Tavole di Progetto P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 QC2 – Carta dei vincoli QC3 – Carta degli scarti ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafi 2.1.2.1, 3.1.2 (Schede poli	CARTOGRAFIA

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
				estrattivi), 3.1.3 Studio di Incidenza	
19FT n. 30139 del 22/10/2019	Comitato No al bitume – Sì al Parco del Trebbia - Gossolengo	<p>(a) Ribadisce la necessità che la Variante preveda meccanismi di tutela dell'area del Parco e della sua area contigua, in attesa della redazione e dell'approvazione del Piano Territoriale del Parco, di cui invoca il varo, proponendo una moratoria a qualunque autorizzazione di attività estrattiva e di qualsivoglia natura industriale almeno fino alla approvazione del predetto Piano Territoriale.</p> <p>(b) Chiede di modificare il perimetro del Polo 8 "Molinazzo" eliminando tutte le previsioni a Sud del Comparto Molinazzo 2.</p> <p>(c) Esprime preoccupazione circa l'incremento della profondità degli scavi nei poli estrattivi del Trebbia prevista nelle modifiche introdotte nel testo.</p> <p>(d) Chiede che gli Enti preposti dispongano una approfondita caratterizzazione e necessaria bonifica dell'area dell'impianto dismesso "ex CIS", parte integrante del programma di delocalizzazione dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi oggi localizzato in località Pontenuovo in Comune di Gossolengo.</p>	<p>NON ACCOGLIMENTO</p> <p>(a) La richiesta risulta di fatto già accolta per quanto riguarda le nuove previsioni (Art. 62, comma 7), con le precisazioni introdotte in accoglimento ad altre osservazioni, ma non può ritenersi accoglibile relativamente alle previsioni estrattive pregresse che, data la regolamentazione del sistema, devono già confrontarsi con le tutele vigenti in ogni fase attuativa e vanno comunque incontro a riduzioni automatiche per effetto dei meccanismi di decadenza, nell'ipotesi di mancata attuazione.</p> <p>(b) Si ritiene la richiesta, come altre dello stesso tipo, non accoglibile per le motivazioni già espresse con riferimento all'osservazione n. 04 in merito al rinvio delle eventuali ripermetrazioni dei Poli a una Variante successiva alla decade di riferimento del PIAE 2011.</p> <p>(c) La Variante non ammette profondità superiori rispetto a quelle previste dal PIAE 2011, ma ne ridefinisce le possibili motivazioni, non necessariamente funzionali a recuperi naturalistici come previsto dal PIAE 2011, ma sempre subordinatamente ad accertamenti tecnici che escludano ricadute negative, precisati in controdeduzione ad altre osservazioni e riserve. Si ritiene pertanto la richiesta non accoglibile.</p> <p>(d) Come chiarito in riferimento ad altre osservazioni, le competenze in merito alla gestione delle dismissioni degli impianti sono in capo al Comune, con l'eventuale interessamento di altri Enti tra i quali però non può essere compresa la Provincia, in considerazione delle funzioni rimaste. Si ritiene pertanto la richiesta non accoglibile., segnalando tuttavia che la variante dispone numerose precisazioni e novità normative che concorrono a migliorare la</p>	/	/

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
			gestione dei territori interessati.		
20FT n. 30663 del 25/10/2019 n. 30664 del 25/10/2019	Comune di Rivergaro	Chiede l'eliminazione dell'Ambito estrattivo per bacini irrigui aziendali/interaziendali n. 37 "Roveleto Landi", individuato nelle Tavole P1 e P11 e nell'Appendice 1 alle Norme. Evidenzia, a motivazione della richiesta, possibili criticità dovute alla prossimità all'abitato di Roveleto Landi, all'inadeguatezza della rete viaria a sopportare traffico pesante (in particolare della strettoia della SP per Gossolengo in corrispondenza del nucleo vecchio dell'abitato), alla prossimità al Parco del Trebbia e ai siti RN2000 con potenziali disturbi alle specie presenti, all'incoerenza con la vocazione agricola e turistica del territorio come definita dal piano urbanistico comunale e ai volumi estraibili non giustificati dalle esigenze di mercato.	NON ACCOGLIMENTO Sulla previsione dell'Ambito estrattivo n. 37 per bacini irrigui aziendali/interaziendali, costituita da 150.000 mc di ghiaie e pianificata sin dal PIAE 2011, sussiste già una prescrizione specifica indicata nella Tavola di Progetto P11 che segnala criticità locali di cui tener conto nelle eventuali procedure attuative. Si tratterebbe peraltro di una modifica di previsione localizzativa che esula dagli obiettivi della variante. D'altra parte in Conferenza di Pianificazione e in adozione il Consorzio di Bonifica ha confermato l'interesse per l'Ambito, almeno per il periodo compatibile con l'attuazione del PSR 2014-2020, finalizzato proprio alla realizzazione di invasi interaziendali (Misura 4), che, in base alle informazioni disponibili, dovrebbe concludersi entro il 2023. Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta , confermando la previsione ed anche la sospensione del meccanismo di decadenza per tali previsioni estrattive, rinviando ad altra Variante, successiva alla decade di riferimento del PIAE 2011, la generale ricognizione ed eventuale revisione delle previsioni estrattive, come già indicato in riferimento ad altre analoghe osservazioni.	/	/
21FT n. 30671 del 25/10/2019	Comune di Rivergaro	Chiede di prevedere l'obbligo di sistemazione finale a bacino irriguo del Comparto "Ponte Vangaro" del Polo n. 24 "Ponte Vangaro" (Tavola di Progetto P5).	ACCOGLIMENTO PARZIALE Il PIAE 2011 prevede già esplicitamente, per il Polo n. 24, l'opzione di sistemazione a bacino irriguo (si vedano le prescrizioni particolari della Tavola di Progetto P5 e l'Art. 5, comma 8, delle Norme adottate), ulteriormente rafforzata in controdeduzione ad altre osservazioni. Qualora il Comune intenda vincolare la destinazione a bacino irriguo assumendola come unica alternativa di sistemazione, potrà deciderlo in sede di PAE, fermo restando che un accordo con i futuri potenziali gestori rimarrà un elemento imprescindibile ai fini dell'effettiva possibilità di attuazione. Si ritiene pertanto che la richiesta debba intendersi sostanzialmente già accolta.	/	/
22FT	ARPAE - Agenzia	↓	↓	↓	↓

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
n. 31476 del 4/11/2019	regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ENTE VAS)				
22 - sub 01	ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ENTE VAS)	<p>Ritiene opportuno che le valutazioni fatte in merito alle sabbie industriali siano fatte anche per gli altri materiali e che il meccanismo di decadenza non si limiti alle procedure di Screening/VIA del Progetto estrattivo, ma si estenda anche alle procedure autorizzative, limitandone le possibilità di proroga.</p> <p>Poiché le proroghe sono motivate dal rallentamento dell'attività estrattiva, ritiene che possa sussistere una significativa ma occulta eccedenza di materiali che dovrebbe essere adeguatamente considerata e monitorata, per stimare le eventuali eccedenze rispetto ai reali fabbisogni.</p> <p>Segnala inoltre una possibile distorta interpretazione delle facoltà di proroga concesse dall'art. 15 della LR 17/1991 le quali, in base ad una comunicazione informale della Regione, allegata all'osservazione, dovrebbero limitarsi a un periodo di proroga complessivamente non superiore all'anno, ancorché concesso attraverso più provvedimenti.</p>	<p>ACCOGLIMENTO PARZIALE</p> <p>La verifica dei volumi pianificati ed attuati, e quindi dei residui disponibili, è oggetto di monitoraggio del Piano, alle scadenze previste. Nei documenti di Variante (Documento Preliminare e ValSAT) si è dato conto degli esiti di tale attività. Inoltre, come già indicato in riscontro ad altre osservazioni, un generale consolidamento del dimensionamento del Piano sarà possibile solo successivamente alla prima decade di applicazione del PIAE2011, quando saranno maturati gli effetti di decadenza più consistenti. Si ritiene tuttavia di accogliere parzialmente la richiesta integrando la ValSAT con un riepilogo generale delle scelte di variante sui comparti sabbie, ghiaie e limi per rilevati arginali, da cui si può osservare come per le categorie merceologiche diverse dalle sabbie le nuove pianificazioni siano limitate, motivatamente circostanziate e per lo più controbilanciate, in modo da garantire un trend complessivo in costante riduzione ad opera dei meccanismi di progressiva decadenza accentuati dalle scelte di variante. Per le restanti categorie di materiali le modifiche volumetriche aggiuntive sono irrисorie, essendo peraltro ben consistente la riduzione operata dalla scelta di variante DECAD 1 su tutti i materiali non attuati.</p> <p>Si ritiene non praticabile la richiesta di estendere i meccanismi di decadenza anche alle autorizzazioni già rilasciate. I quantitativi già autorizzati, per i quali peraltro sussistono impegni fidejussori, devono essere infatti salvaguardati nella misura in cui lo prevede la LR 17/1991, dunque al momento per almeno 5 anni più eventuali proroghe, senza che il PIAE possa introdurre specificazioni né interpretazioni in merito. Va infine rammentato che dopo le</p>	ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 6.3	/

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
			<p>più recenti revisioni normative nazionali e regionali il provvedimento di VIA assume anche effetti autorizzativi, risultando ancor più evidente l'efficacia temporale del provvedimento e di quelli derivati, sui quali sarebbe improprio introdurre ulteriori decadenze.</p>		
22 - sub 02	<p>ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia</p> <p>(ENTE VAS)</p>	<p>Chiede che nell'Art. 57 "Attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse naturali" si prediliga l'utilizzo del termine "rifiuti", anziché "materiali alternativi", per non dare adito a fraintendimenti e dal momento che, come specificato nella nota n. 154 del testo adottato, "i materiali alternativi indicati nel testo sono generalmente qualificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente" (art. 184, comma 3, lettera b del D.Lgs. n. 152/2006).</p> <p>Chiede che il comma 4 dell'Art. 57 sia sostituito con: "(P) In merito alla raccolta comunale dei materiali alternativi, trattandosi di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione e di terre e rocce da scavo, con riferimento ai centri di raccolta comunali, si rimanda alle specifiche disposizioni normative in materia ambientale, urbanistica e di gestione dei rifiuti previste per tali centri."</p> <p>Chiede, relativamente al comma 10 dell'Art. 57, laddove si specifica che "le attività di gestione dei materiali da C&D e delle TRS possono essere ammesse anche presso gli impianti di lavorazione degli inerti, nel rispetto dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti stabiliti dai contenuti prescrittivi di indirizzo della pianificazione generale e di settore", che si chiarisca se è stata valutata l'effettiva possibilità di realizzare tali impianti di gestione dei materiali da C&D e delle TRS, a fronte del rispetto dei "criteri di idoneità per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti" di cui alla nota n. 161.</p> <p>Osserva, con riferimento al comma 11 dell'Art. 57, che gli impianti temporanei, potenzialmente assoggettabili a minori restrizioni, dato il loro carattere di transitorietà, sulla base di quanto prescritto devono invece rispettare un</p>	<p>ACCOGLIMENTO PARZIALE</p> <p>Il termine "materiali alternativi" è stato scelto intenzionalmente per poter comprendere tutta la gamma dei materiali non estrattivi facente capo a diverse normative, con definizioni variegata e mutevole nel tempo che potrebbero, oggi o in futuro, non ricondursi alla categoria dei rifiuti (ad es. sottoprodotti, end-of-waste, ecc.). Il comma 1 indica già espressamente, anche indipendentemente dalla nota, a quali materiali ci si stia riferendo. Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta, ma recepire comunque la sollecitazione precisando il termine "inerti" utilizzato a più riprese nel testo normativo, al fine di distinguere più chiaramente le categorie principali di materiali a cui il termine fa riferimento nei diversi contesti, con ciò rendendo meno ambigue le citazioni. Tale specificazione avrà una principale implicita ricaduta proprio nei passaggi relativi agli impianti di lavorazione, destinati esclusivamente o essenzialmente alla lavorazione dei materiali estrattivi, con le poche eccezioni specificamente regolate.</p> <p>I commi dal 2 a 8 dell'Art. 57 derivano, con poche rifiniture non sostanziali, dagli esiti di un tavolo tecnico partecipato con diversi soggetti, intrapreso dalla Provincia in sede di elaborazione del PIAE 2011 per fornire uno spunto di regolamentazione per la gestione locale dei materiali non estrattivi presso i Comuni, sentito all'epoca come esigenza territoriale non ancora adeguatamente affrontata. Si ritiene tuttavia, alla luce delle pianificazioni e regolamentazioni intervenute successivamente, di accogliere sostanzialmente la richiesta, intervenendo sui commi 2 e 4 dell'Art. 57 e rinviando ad altra variante la verifica ed eventuale actualización delle</p>	<p>NORME - Art. 2, comma nuovo inserito in coda, e Art. 33, comma 4 del testo adottato</p> <p>NORME – Art. 57, commi 2 e 4 del testo adottato</p> <p>VALSAT – Piano di monitoraggio del PIAE</p> <p>ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 9.1.1</p> <p>NORME – Art. 57, comma 11 del testo adottato e relativa nota</p>	<p>NORME</p> <p>MONITOR 2</p> <p>IMPIANTI 1</p> <p>RIFIUTI 1</p>

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>numero maggiore di limitazioni rispetto agli impianti fissi, al fine dell'ammissibilità delle attività di gestione dei materiali alternativi da C&D e delle TRS; osserva inoltre che il punto b., dove si prescrive la condizione che <i>"l'impianto di trattamento sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava"</i>, risulta poco condivisibile, in quanto non è detto che l'impianto di lavorazione degli inerti di cava possa essere ritenuto idoneo anche a trattare rifiuti; questa possibilità non potrà che essere valutata caso per caso nell'ambito dei relativi procedimenti abilitativi.</p>	<p>restanti disposizioni dei rimanenti commi.</p> <p>Il PIAE disciplina in astratto la possibilità di gestire i materiali da C&D e delle TRS presso gli impianti di lavorazione degli inerti, a prescindere dai criteri di idoneità fissati dal PTCP che potrebbero anche mutare nel tempo. L'effettiva possibilità di gestire tali materiali dipende da numerosi fattori, valutabili in particolar modo in sede di procedura di VIA/Screening del progetto e autorizzative dell'attività. Si è pertanto ritenuto opportuno e doveroso trattare e valutare l'azione in termini generali nell'ambito della ValSAT (vedasi azione 7.A, in particolare alle pagine 60, 153 e segg. e 189 e segg. del Rapporto Ambientale adottato), demandando le valutazioni di dettaglio alle singole procedure abilitative di tali attività, anche in virtù dei principi di integrazione e non duplicazione della valutazione (rif. art. 19 della LR 24/2017, a conferma di quanto già precisato al paragrafo 3.1.3.2 della Circ. Reg. PG/2010/23900 relativa alle modifiche introdotte dalla LR 6/2009 sull'art. 5 della LR 20/2000). Purtroppo, in riscontro a questa ed altre sollecitazioni pervenute sul medesimo tema, si ritiene di aggiungere nuovo indicatore di monitoraggio all'apposito documento di ValSAT, per verificare, presso la struttura competente di ARPAE, la consistenza e la distribuzione territoriale delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti che interessano gli impianti di lavorazione dei materiali estrattivi, in modo da fotografare l'andamento di tali attività sul territorio provinciale. Non si tratterà di un misuratore prestazionale del PIAE quanto piuttosto di un valore descrittivo di uno stato di fatto e relativo trend.</p> <p>Si ritiene, per quanto già illustrato, di confermare la differenziazione che dispone maggiori restrizioni per gli impianti temporanei rispetto a quelli fissi in relazione alle possibilità di trattamento di materiali alternativi. Per i primi deve infatti risultare più spiccata la prevalenza delle finalità di trattamento estrattivo, proprio per il loro carattere transitorio e contingente, che se da un lato offre la possibilità di ottimizzare l'impiantistica di processo, dall'altro non deve in alcun modo anteporsi alla necessità di restituire celermente</p>		

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
			<p>l'area alla sua destinazione finale urbanistica, spesso di tipo naturalistico o rurale, privilegiando quindi lo sviluppo degli insediamenti produttivi specializzati. Da ciò si può comprendere anche la richiamata condizione di necessaria contemporaneità delle lavorazioni presso le aree attrezzate per le attività di cava, così enunciata dal PRGR - Piano regionale rifiuti e da intendersi in senso lato, posto che per il trattamento dei rifiuti potrebbero effettivamente servire adeguamenti impiantistici, ancorché limitati. Come giustamente concluso nell'osservazione, lo svolgimento di tali attività presso gli impianti di lavorazione dei materiali estrattivi non potrà che essere valutata caso per caso, nell'ambito dei relativi procedimenti abilitativi. Ciononostante, si riconosce un errore nel comma 11 dell'Art. 57 adottato, proprio in relazione alla prevalenza del trattamento dei materiali estrattivi rispetto a quelli alternativi (<i>"che siano stabilite ... adeguate quote massime di materiali estranei alla cava ammissibili nell'impianto rispetto a quelli oggetto di sfruttamento estrattivo, comunque inferiori al 50% dei volumi complessivi trattati nell'impianto su base annua"</i>). Deve infatti risultare inequivocabile che, ad esempio, su un totale di 10.000 mc di materiali estratti trattati annualmente nell'impianto, i materiali estranei trattabili non possono superare i 10.000 mc. Si ritiene pertanto di apportare un'ideale correzione del comma, coadiuvata da una nota esemplificativa.</p>		
22 - sub 03	<p>ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia</p> <p>(ENTE VAS)</p>	<p>Chiede, con riferimento alla ValSAT - Piano di Monitoraggio del PIAE e in particolare agli indicatori "Qualità delle acque sotterranee" e "Qualità delle acque superficiali", di provvedere alle seguenti sistemazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione sintetica: nella descrizione dell'indicatore "Qualità delle acque superficiali" correggere 2 meri errori materiali sostituendo "acque sotterranee" con "acque superficiali" e "corpi idrici sotterranei" con "corpi idrici superficiali"; - Unità di misura: sostituire quanto riportato per entrambi gli indicatori con la dicitura "Giudizio di qualità"; 	<p>ACCOGLIMENTO PARZIALE</p> <p>Si accoglie la richiesta volta a correggere e perfezionare la definizione degli indicatori di monitoraggio, ad eccezione della frequenza di monitoraggio, che va ora intesa come frequenza di reperimento connessa al periodo di monitoraggio del PIAE e quindi uniformata per tutti gli indicatori, indipendentemente dai ritmi di misurazione di ciascuno presso gli Enti deputati (eventualmente anche variabili nel tempo, in termini non definibili dalla Provincia), di cui sarà comunque dato conto nelle schede di rendicontazione delle attività di monitoraggio. Tale precisazione sarà indicata a margine della tabella degli</p>	<p>VALSAT – Piano di monitoraggio del PIAE</p> <p>ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 9.1.1</p>	MONITOR 1

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<ul style="list-style-type: none"> - Valori obiettivo: sostituire il valore obiettivo che è stato scelto per entrambi gli indicatori con: "Raggiungimento dell'obiettivo previsto dal PdGPo"; - Frequenza: sostituire quanto riportato per entrambi gli indicatori con frequenza "sessennale". 	indicatori.		
23FT n. 32217 del 8/11/2019	AIPO - Autorità Interregionale per il fiume Po (ENTE VAS)	Esaminato l'Art. 34, comma 4, delle Norme adottate, ritiene la formulazione idonea e conforme a quanto indicato dalla stessa Agenzia in sede di Conferenza di Pianificazione.	ACCOGLIMENTO Si rinvia all'osservazione n. 18 – sub 06 formulata dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, per alcuni spunti modificativi che si è ritenuto di introdurre anche in considerazione di riserve regionali riguardanti il tema.	/	/
24FT n. 11828 del 20/12/2020	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	↓	↓	↓	↓
24 - sub 01	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede di: <ul style="list-style-type: none"> - correggere errori, carenze, imprecisioni o ambiguità di forma emersi dal controllo dei documenti; - limitare il termine "terreni" ai contesti dove non si possano utilizzare termini più appropriati e omogeneizzare i vari elaborati di Piano nell'utilizzo del termine "terre da riempimento", in luogo di "terreni da riempimento", coerentemente con le modifiche apportate in adozione nelle tabelle dei quantitativi (Appendice 1 alle Norme). 	ACCOGLIMENTO	NORME - varie Tavola di Progetto P5 ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 6.2	NORME CARTOGRAFIA
24 - sub 02	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Il PIAE 2011 prevede per alcuni Poli la possibile sistemazione a bacino irriguo, come confermato dalla Variante adottata (si vedano le prescrizioni particolari della Tavola di Progetto P5 e l'Art. 5, comma 8, delle Norme adottate), e tale facoltà può essere resa più stringente dal Comune in sede di PAE. La norma attuale prevede tuttavia che tale eventuale proposta di PAE scaturisca da una preliminare richiesta da parte delle associazioni agricole o dei Consorzi di bonifica. A parere dello scrivente sarebbe invece opportuno, per favorire l'attuazione dei bacini, precisare che la proposta di PAE non debba sottostare	ACCOGLIMENTO	NORME – Art. 5, comma 8 del testo adottato	NORME

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		esclusivamente ad una preventiva richiesta da parte dei suddetti Enti, ma eventualmente anche sulla base di un'adesione preliminare, comunque non vincolante rispetto alla posizione che tali soggetti formalizzeranno nel corso dell'iter e che potrà considerarsi determinante per l'effettiva possibilità di realizzazione e gestione dei bacini.			
24 - sub 03	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede di introdurre nella nota relativa all'Art. 8, comma 2, accanto alla citazione della tavola QC3 "Carta degli scarti", la citazione della tavola QC2 "Carta dei vincoli", che fornisce informazioni di maggiore dettaglio, ed anche un riferimento alla piattaforma vinGIS quale utile strumento di supporto, peraltro costantemente aggiornato, per la verifica dei vincoli gravanti sul territorio.	ACCOGLIMENTO	Norme – Art. 8, comma 2 del testo adottato, relativa nota (nota n. 34 del testo adottato)	NORME
24 - sub 04	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede di rivedere l'uso del termine "fanghi" nel seguente passaggio contenuto nell'Art. 11, comma 10: "aree idonee allo stoccaggio temporaneo dei fanghi derivanti dalle vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inert", in quanto i materiali sedimentati nelle vasche possono avere più varie caratteristiche granulometriche.	ACCOGLIMENTO	Norme – Art. 11, comma 10 del testo adottato	NORME
24 - sub 05	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede di correggere l'ultimo periodo del comma 8 dell'Art. 14 ("Il previsto Studio di compatibilità idraulica deve essere parte integrante del SIA o dello Studio preliminare ambientale") per precisare che lo Studio di compatibilità idraulica debba essere parte integrante "del Progetto sottoposto a procedura di VIA/Screening".	ACCOGLIMENTO	Norme – Art. 14, comma 8 del testo adottato	NORME
24 - sub 06	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Considerato che l'Art. 16, comma 7, dispone specifici adempimenti in sede autorizzativa "Qualora sia autorizzato il riempimento dei vuoti di cava anche con materiali diversi da quelli oggetto di sfruttamento estrattivo e diversi dalle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dall'Art. 44, comma 4, delle presenti Norme...", ritiene utile aggiungere un rinvio anche all'Art. 14, comma 6, dove si dispone che già in sede di Progetto si contemplino gli aspetti connessi al riempimento dei vuoti di cava prevedendo tipologia e modalità di impiego e di	ACCOGLIMENTO	Norme – Art. 16, comma 7 del testo adottato	NORME

n.-prot.	Intestatario	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		monitoraggio dei materiali utilizzati.			
24 - sub 07	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede, a favore di maggior chiarezza, di sostituire, nel comma 12 dell'Art. 16, il termine <i>“un onere estrattivo”</i> con <i>“l'onere estrattivo definito dalla Regione”</i> .	ACCOGLIMENTO	Norme – Art. 16, comma 12 del testo adottato	NORME
24 - sub 08	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede di aggiornare le citazioni degli atti relativi agli adempimenti connessi al trasporto di materiale finalizzati alla promozione della legalità, presenti nelle note in Art. 16, comma 12, e Art. 58, comma 3 (note n. 71 e n. 166 del testo adottato) riguardanti la regolamentazione degli oneri estrattivi di cava e di miniera, considerando che la DGR n. 1783/2017 è stata sostituita dalla DGR n. 2029/2019.	ACCOGLIMENTO	Norme – Art. 16, comma 12 del testo adottato, relativa nota (nota n. 71 del testo adottato) e Art. 58, comma 3 del testo adottato, relativa nota (nota n. 166 del testo adottato)	NORME
24 - sub 09	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Ritiene opportuno disporre esplicitamente che l'obbligo di rimozione al termine dell'attività estrattiva valga per tutte le costruzioni accessorie disciplinate dall'Art. 18, anziché solo per gli uffici e i servizi igienico-sanitari come appare dal confronto fra comma 1 e comma 2.	ACCOGLIMENTO	Norme – Art. 18, comma 1 del testo adottato	NORME
24 - sub 10	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Ritiene inopportuno, per inutile appesantimento, recapitare anche ad ARPAE e AUSL l'illustrazione dello stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale contenuta nel Rapporto annuale che il Comune deve trasmettere annualmente a Provincia e Agenzia regionale competente per la polizia mineraria (rif. Art. 22, comma 5).	ACCOGLIMENTO	Norme – Art. 22, comma 5 del testo adottato	NORME
24 - sub 11	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e	I <i>“caposaldi di riferimento”</i> e i <i>“punti fissi inamovibili di misurazione”</i> corrispondono a entità diverse, quindi da non trattare come sinonimi. Chiede pertanto idonea sistemazione dell'Art. 26, comma 2, esaminando per	ACCOGLIMENTO	Norme – Art. 26, comma 2 del testo adottato	NORME

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	urbanistica	confronto l'Art. 24, comma 1, del PIAE 2011. Chiede inoltre di precisare l'obbligo di mantenere detti punti fino al collaudo finale.			
24 - sub 12	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Uno degli strumenti solitamente invocati per ridurre il rischio alluvionale è l'aumento delle sezioni idrauliche deputate ai deflussi di piena, tramite ampliamenti dell'alveo o creazione di bacini di laminazione. Gli scavi interni alle aree demaniali sono gestiti dalle Autorità competenti sul tratto idraulico esulando dal campo di competenza PIAE, ma nel caso in cui servisse interessare aree extra-demaniali sarebbe effettivamente utile poterlo consentire anziché impedirne a priori la possibilità. Chiede pertanto di modificare l'Art. 35, comma 3, ammettendo, come eccezione al divieto inderogabile di scavi entro i 150 m dai corsi d'acqua, quelli funzionali a interventi di regimazione idraulica realizzati da o concordati con l'Autorità idraulica competente, previo assenso degli Enti a diverso titolo competenti (Comune, Soprintendenza, Ente Parco, ecc.). Chiede inoltre di incrementare la distanza minima dei 150 m di una distanza aggiuntiva corrispondente alla profondità di scavo, in linea con quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo.	ACCOGLIMENTO Si accoglie la richiesta con le precisazioni del caso. Va osservato che in base al D.P.R. n. 31/2017, Allegato A, gli interventi di regimazione idraulica dovrebbero anche ritenersi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (rif. A.25 e A.26), ma l'assenso da parte delle Autorità competenti deve intendersi riferito alle procedure di PAE, di VIA/Screening e di autorizzazione all'attività estrattiva.	Norme – art. 35, comma 3 del testo adottato ValSAT – Rapporto ambientale, Allegato 3 (azioni 2a e 3a mitigazione componente suolo e sottosuolo)	NORME
24 - sub 13	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Suggerisce di includere, nell'elenco contenuto nella nota dell'Art. 42, comma 1, relativa al repertorio delle direttive tecniche di riferimento per gli interventi di sistemazione finale, le <i>"Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici"</i> approvate con DGR n. 1919/2019.	ACCOGLIMENTO	Norme – art. 42, comma 1 del testo adottato, relativa nota (nota n. 117 del testo adottato)	NORME
24 - sub 14	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede di precisare, all'Art. 44, comma 10, che gli interventi di recupero morfologico dei siti estrattivi in roccia compatta, quando consistenti in scoronamenti delle teste delle pendici e riporti al piede, possano essere ammessi dove compatibili con le condizioni di stabilità del versante. Chiede inoltre di precisare, all'art. 19, comma 3, che la RSFS - Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo	ACCOGLIMENTO	Norme – art. 44, comma 10 del testo adottato, e art. 19, comma 3 del testo	NORME

n.-prot.	Intestataro	Sintesi dell'osservazione o parere	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		contempli le condizioni post-sistemazione.		adottato	
24 - sub 15	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede di inserire anche all'art. 57, comma 8, un riferimento alla direttiva tecnica del PIAE che regola i criteri di assegnazione degli incentivi volumetrici per il trattamento dei materiali alternativi (ex-Allegato 13 alle Norme del PIAE 2011), analogamente a quanto già indicato nell'ambito dell'Art. 55, comma 14, relativamente agli incentivi volumetrici per la delocalizzazione degli impianti.	ACCOGLIMENTO	Norme – art. 57, comma 8 del testo adottato	NORME
24 - sub 16	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Con riferimento all'Art. 61, comma 3, chiede un aumento del termine per il monitoraggio del PIAE, dagli attuali 3 anni a 5 anni dall'approvazione del PIAE. Il PIAE ha valenza decennale e le tempistiche di attuazione richiedono spesso più di 2-3 anni per il solo avvio dei relativi procedimenti. In tale contesto, 3 anni possono risultare insufficienti per testare l'efficacia del Piano, sicuramente più agevole da verificare al capo dei 5 anni, pur iniziando l'attività con il necessario anticipo.	ACCOGLIMENTO	Norme – art. 61, comma 3 del testo adottato ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 9.1	NORME MONITOR 1/2
24 - sub 17	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede che nell'Appendice 2 alle Norme sia modificata la numerazione dell'elenco delle <i>"Specificazioni sull'operatività del meccanismo di decadenza"</i> in coda alla tabella poiché rischia di confondersi, durante la consultazione, con la numerazione immediatamente sottostante delle note a pie' di pagina richiamate dal testo contenuto nella tabella.	ACCOGLIMENTO	NORME – Appendice 2	NORME
24 - sub 18	Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica	Chiede che siano corrette, dove inesatte o incomplete, le citazioni dei provvedimenti relativi alle aree naturali protette, specificando eventuali ricadute sulle attività estrattive nei pertinenti elaborati di Piano.	ACCOGLIMENTO	QC2 – Carta dei vincoli; QC3 – Carta degli scarti	/